

I primi aiuti in attesa di interventi più robusti

Maurizio Caprino

Non siamo ancora alla fase 2 di cui ha parlato il premier Giuseppe Conte la settimana scorsa, cioè l'allentamento dei divieti anti-contagio. Ma dal punto di vista normativo qualcosa sta già cambiando: in questi giorni si sta passando dai primi provvedimenti per tamponare l'emergenza coronavirus a decreti legge che completano e ampliano misure già prese e ne introducono di nuove, per alleviare in modo più strutturato le difficoltà di cittadini e imprese. Questo terzo Focus Norme e Tributi dedicato all'emergenza chiude la prima fase analizzando le misure del decreto cura Italia più dedicate alle famiglie e crea un ponte con quelle nuove attese già da questi giorni. Perciò molti dei termini citati in questa pubblicazione potrebbero subire proroghe e alcuni interventi potrebbero essere irrobustiti. Ci si augura che si approfitti di queste nuove norme anche per eliminare i tanti punti confusi emersi in queste prime settimane di legislazione di emergenza. Gli argomenti di questo Focus, invece, sono raggruppabili in tre blocchi.

LAVORO

1 Molti sono stati messi in smart working, ma molti altri il lavoro lo hanno perso o rischiano di perderlo. Illustriamo misure come i sussidi temporanei, la nuova cassa integrazione, la moratoria sui licenziamenti e le novità sulle tutele Naspi e Dis-coll per i disoccupati.

AIUTI DIRETTI E INDIRETTI

2 Si continua a parlare di moratoria delle bollette, ma finora si può beneficiare solo dei risparmi resi possibili dal crollo dei prezzi dei prodotti energetici. Sono invece realtà la sospensione dei mutui prima casa per chi è in difficoltà e il bonus baby sitter.

SCUOLA, DIVIETI E BUROCRAZIA

3 Si delinea una soluzione per il grande rebus della fine dell'anno scolastico: gli esami di terza media e di maturità saranno semplificati, ma i dettagli dipenderanno dalla data in cui si potrà tornare in aula (se si potrà farlo). Una moratoria c'è anche su tutti i procedimenti amministrativi, tra cui tutti quelli che riguardano l'auto (patenti, multe, revisioni, assicurazione). Ma bisogna ancora fare i conti con le restrizioni alla mobilità: cerchiamo di chiarirne i molti aspetti rimasti oscuri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE

Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 12.
In vendita abbinata obbligatoria con il Sole 24 ORE a € 2,50 (il focus del Sole 24 ORE € 0,50 + il Sole 24 ORE € 2,00). Solo ed esclusivamente per gli abbonati, in vendita separata dal quotidiano a € 0,50.
Chiuso in redazione il 4 aprile 2020



NORME & TRIBUTI FOCUS

Il Sole **24 ORE**

Mercoledì 8 Aprile 2020
www.ilssole24ore.com/focus

LAVORO, TASSE, SCUOLA, MUTUI, BONUS, MULTE

Decreto coronavirus Le famiglie

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



ALL'INTERNO

CASSA IN DEROGA

**Paga solo l'Inps
ma l'azienda può
anticipare prestiti**

De Fusco e Valsiglio - pagina 4

MORATORIA

**Sospesi in azienda
i licenziamenti
«economici»**

Falasca e Prioschi - pagina 5

EROGAZIONI DAL 15 APRILE

**Il sostegno
per professionisti
e autonomi**

Mauro Pizzin - pagina 6

ACQUA, GAS ED ELETTRICITÀ

**Per chi non paga
sono sospesi
solo i «distacchi»**

Bisso e Fossati - pagina 8

Il contesto internazionale

I VINCOLI EUROPEI SUI CONTI PUBBLICI

Esame mercati, i primi aiuti da Bruxelles e Bce

L'aumento di spesa farà crescere il debito con rischio di tassi alti per i nostri titoli

■ La cicala e la formica. È fin troppo semplice evocare la favola di Esopo per descrivere la situazione in cui si trova l'Italia di fronte alla crisi economica legata al coronavirus. Anche un po' fastidioso, come tutti i facili moralismi. È però un buon punto da cui cominciare per capire quali siano i vincoli che il nostro paese deve gestire per finanziare le enormi spese pubbliche che saranno necessarie.

L'Italia è arrivata all'improvviso appuntamento con il virus con i conti pubblici e l'economia in disordine. Il debito pubblico è tra i più alti al mondo, e l'attività economica non cresce. Il paese - animato da una cultura economica sbagliata - si è illuso che le spese pubbliche avrebbero generato crescita, ma così non è avvenuto (il ruolo del bilancio dello Stato è un altro). In un momento in cui bisogna affrontare la crisi sanitaria e tenere ibernata l'economia in modo da non deteriorare il tessuto produttivo - costi quel che costi - la raccolta delle risorse necessarie incontra allora importanti vincoli, soprattutto internazionali.

Molta enfasi, legata alla propaganda di alcune forze politiche, è destinata all'Europa. I veri vincoli, però, arrivano dai mercati finanziari. L'inevitabile emissione di titoli di Stato dovrà convincere risparmiatori e investitori e quindi offrire loro rendimenti interessanti anche per remunerare il crescente rischio dei titoli italiani. Una caratteristica del nostro paese è la forte dipendenza dell'indebitamento dall'andamento della crescita: ogni flessione dell'attività economica comporta un forte incremento dei debiti. In Giappone - che ha un sistema produttivo più solido del nostro - questo per esempio non accade.

In queste circostanze, il piano "pandemico" di acquisti di titoli che la Banca centrale europea ha predisposto è di grande aiuto, perché terrà i rendimenti. La Bce, usando il particolare linguaggio delle autorità monetarie, ha precisato che non tollererà la rottura del meccanismo di trasmissione della politica monetaria in ciascun paese, né una frammentazione del sistema creditizio e finanziario di Eurolandia. Tradotto in termini pratici, nell'attuale situazione significa

che la Bce farà in modo di tenere i rendimenti italiani non troppo alti rispetto a quelli tedeschi. È un sostegno preziosissimo, che l'Italia - concentrata sulle parole della Lagarde, sbagliate ma smentite dai fatti - non ha mostrato di apprezzare.

Veri vincoli europei non esistono. Non più. La commissione europea ha per esempio sospeso le regole del fiscal compact, che sono state inserite nelle Costituzioni (in Italia all'articolo 81) ma che prevedono deroghe per «eventi eccezionali». L'Italia però vuole di più. Insieme ad altri paesi europei ha proposto gli eurobond, titoli a reddito fisso emessi da un'istituzione comunitaria, in modo da ridurre gli oneri per l'indebitamento aggiuntivo. Il timore è che il peso degli interessi possa frenare la ripresa, mentre titoli sostenuti dall'intera Eurolandia potrebbero essere emessi a rendimenti molto bassi, forse negativi.

L'intera discussione, che ha interessato le istituzioni della Ue per settimane, ha scatenato vecchie diffidenze - quelle delle "formiche" verso la "cicala" italiana, e non solo lei - e uno scontro ideologico. È uno "shock simmetrico", ha cercato di spiegare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: un modo tecnico per dire che siamo tutti sulla stessa barca; ma è proprio in questi casi che non hanno senso "chiedere aiuto" agli altri, che affrontano le stesse difficoltà, come ha ricordato Tommaso Moncallo, economista alla Bocconi peraltro molto favorevole ai bond europei, in un post su lavoce.info. L'emissione degli eurobond richiederebbe inoltre un cambiamento dei Trattati e quindi da uno a tre anni. Troppo.

L'insistenza sugli eurobond è però il segno di quanto nei colloqui tra i partner sia diventata centrale la forma, quasi più della sostanza, dell'intervento europeo. Nessuno - al di là delle posizioni negoziali, sempre molto rigide fino all'ultimissimo momento - ha davvero negato la necessità di un intervento comune. La Commissione ha predisposto un fondo da 100 miliardi per contrastare la disoccupazione mentre la Bei può prestare fino a 200 miliardi. I paesi "frugali" - le formiche - hanno però a lungo insistito per usare una linea di credito del fondo salvastati (il Mes), che ha una grande capacità di indebitarsi. Il Mes tuttavia ricorda troppo la Troika e le sue inevitabili condizioni - anche se in realtà, in questo frangente, l'unica richiesta degli stati europei è che i fondi siano usati per contrastare l'epidemia e le sue dirette conseguenze, e non altro. Per questo motivo, anche a causa del dibattito interno, l'Italia ha tentato di resistere il più possibile a questa soluzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Le proposte, e i protagonisti, per trovare la strada della ricostruzione

LAGARDE DALLA GAFFE AL VARO DEL PEPP



Niente ha fatto così male ai rapporti tra l'Italia e le istituzioni dell'Unione europea quanto la "gaffe" della presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde. «Non tocca alla Bce azzerare gli spread», ha detto in conferenza stampa il 12 marzo: una verità, in circostanze normali, ma un pessimo messaggio ai mercati che erano di fronte all'incertezza radicale dell'epidemia e penalizzavano oltre il dovuto le quotazioni dei Btp. L'emergere dell'imponderabile e la difficoltà degli investitori a dare un prezzo ai rischi dei diversi investimenti era del resto tale che la Bce, come del resto la Fed di Washington, ha

dovuto moltiplicare i suoi interventi. Le aste di liquidità a condizioni molto favorevoli - soprattutto per le banche che prestano alle piccole imprese - e il programma aggiuntivo di acquisti di titoli da 120 miliardi non sono stati sufficienti. La Bce ha dovuto varare, il 17 marzo, il Pepp, Pandemic emergency purchase programme da 750 miliardi, promettendo di garantire il buon funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria in ciascun Paese. Non è la promessa di azzerare gli spread ma sicuramente di smussarne gli eccessi

VON DER LEYEN E LO SCUDO SURE



La Commissione europea è intervenuta presto, e con decisione, contro alcune decisioni degli Stati membri di chiudere le frontiere e limitare il commercio di prodotti sanitari, importanti per contrastare l'epidemia. Ha così evitato una frammentazione dell'Unione che vedeva come protagonisti anche Paesi leader come la Germania. Nell'immediato, ha concesso ampia flessibilità agli Stati in politica fiscale, escludendo dai vincoli Ue le spese per contrastare l'epidemia, e ha concesso deroghe all'Italia sugli aiuti di stato. Ha infine messo a disposizione dei Paesi membri 37

miliardi. Nel confronto tra Paesi mediterranei e Paesi "frugali", la presidente Ursula von der Leyen ha poi preso posizione contro i coronabond e contro la proposta francese di un fondo extrabilancio Ue per finanziare gli investimenti durante la ripresa. Ha invece varato il Sure, un fondo per finanziare sussidi di breve termine ai disoccupati, ai lavoratori autonomi e alle imprese che non vogliono licenziare i propri dipendenti, delle dimensioni di 100 miliardi, garantito da tutti i Paesi membri e destinato soprattutto alle situazioni di maggior malessere economico

IL NO DI SCHOLZ AI CORONABOND



Il governo tedesco ha inizialmente compiuto qualche passo falso tentando di chiudere le frontiere e di limitare le vendite di attrezzature mediche. Con l'intervento della Commissione la sua politica ha recuperato una dimensione europea, ma si è trovato alla guida dei governi "frugali", contrari all'introduzione di forme estreme, e soprattutto definitive di mutualizzazioni dei debiti. Al ministro delle Finanze Olaf Scholz è toccato il compito - imposto dal gioco negoziale - di dire no alla richiesta dei paesi mediterranei di introdurre forme

anche temporanee di coronabond. La posizione tedesca non è mai stata contraria in realtà alla concessione di aiuti, purché questa avvenga nelle due forme oggi praticabili: i prestiti della Bei e il ricorso al fondo salva stati (Mes) con una condizionalità molto leggera, sostanzialmente limitata al solo obbligo di usare le risorse così ottenute per finanziare misure per contrastare l'epidemia e i suoi effetti. Il governo italiano e quello francese hanno invece insistito molto per ottenere prestiti, anche transitori, che finanziassero anche la ripresa del periodo successivo alla fine dell'epidemia

LE MAIRE PER IL FONDO EXTRA



La Francia ha recuperato, nel confronto sugli aiuti europei, il suo storico ruolo di Paese guida degli stati mediterranei in formale contrapposizione alla Germania. In realtà i nuovi rapporti costruiti, con Emmanuel Macron e dopo le incomprensioni con François Hollande, con Angela Merkel impediscono di considerare le iniziative francesi come antitedesche. Desiderosa, come sempre, di non perdere l'iniziativa, la Francia - attraverso il ministro dell'Economia Bruno Le Maire e dopo contatti quotidiani con Scholz - ha proposto ai partner l'istituzione di un fondo

temporaneo, della durata di 10-15 anni, per finanziare le spese sanitarie e gli investimenti per la ripresa, in linea quindi con le proposte, non dettagliate, del governo italiano. Il fondo, di cui non sono state rivelate le possibili dimensioni, avrebbe potuto emettere bond e sarebbe stato finanziato dai contributi dei Paesi membri o, in alternativa, da una tassa di solidarietà. La proposta è stata però bocciata, il giorno stesso, del suo lancio, dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha escluso la creazione di fondi extra bilancio Ue

REGLING E IL FONDO SALVASTATI



È attorno al fondo salvastati (Mes, o Meccanismo europeo salvastati) che ha ruotato lo scontro tra l'Italia e gli altri paesi. Il Mes - guidato da Klaus Regling - è, insieme alla Bei, uno strumento che può mettere immediatamente a disposizione dei singoli Stati linee di credito, anche importanti. A differenza della Bei, però, non è un organismo comunitario, ma intergovernativo e ogni Stato conserva un diritto di veto. Il suo statuto prevede inoltre che siano previste delle condizioni e che ci sia una sorveglianza sull'uso delle risorse. Farvi ricorso può comportare uno stigma sui mercati finanziari che può

aumentare l'onoere del debito. Il suo uso evoca insomma la "Troika" e gli errori da essa compiuti (e riconosciuti) nel salvataggio della Grecia. In realtà, in occasione dell'epidemia, è stato presto messo in chiaro che le condizioni sarebbero state minime: le risorse sarebbero dovute essere usate solo per contrastare l'epidemia e la crisi di liquidità, chiarendo in questo modo che non sono a rischio i conti del paese richiedente. Il dibattito politico italiano, sia all'interno della maggioranza, sia tra maggioranza e opposizione, hanno però irrigidito le posizioni del Governo

HOYER, PRESTITI BEI FINO A 200 MILIARDI



La Bei - Banca europea degli investimenti - è, a differenza del Mes, un istituto comunitario: si autodefinisce la Banca dell'Unione europea. Ha la possibilità di concedere prestiti e linee di credito e si è quindi trovata subito coinvolta nel definire la risposta dell'Unione europea all'epidemia. Con un suo primo intervento, a metà marzo, ha predisposto 10 miliardi per sostenere, sotto forma di garanzie, il capitale circolante di 250mila imprese, 10 miliardi (più 10 messi a disposizione dalla Commissione) per prestiti dedicati agli

investimenti delle piccole e medie imprese. A questi si aggiungevano 10 miliardi per l'acquisto di asset backed securities che permettano alla banca di accollarsi il rischio dei prestiti alle piccole e medie imprese. Il 3 aprile, la Bei - guidata da Werner Hoyer - ha ampliato i propri interventi: ha predisposto un fondo da 25 miliardi, in grado di garantire prestiti fino a 200 miliardi. In questo modo, ha spiegato il presidente, la Bei potrà sostenere il finanziamento delle imprese europee per un valore pari all'1,5% del prodotto interno lordo dell'Unione

CENTENO MEDIA NELL'EUROGRUPPO



Il compito di elaborare una proposta che sia una soluzione politicamente accettabile e tecnicamente efficace al problema del finanziamento comune delle spese sanitarie e delle iniezioni di liquidità all'economia reale (dove la Bce non arriva direttamente), è stato affidato dal Consiglio dell'Unione europea - dove siedono i capi di Stato e di Governo e dove si è consumato il confronto tra l'Italia e la Germania - all'Eurogruppo, il meeting dei ministri delle Finanze dell'Unione monetaria, guidato da Mario Centeno. È stata in questa sede che, dopo un accordo tra Francia e Germania, è stato messo a

punto l'intervento del Mes, che può coprire fino a 2% del pil della Ue: 240 miliardi, che si aggiungono ai 200 della Bei e ai 100 del fondo di disoccupazione della Commissione. Centeno, portoghese personalmente vicino alle posizioni "mediterrane" di Antonio Costa, non ha però voluto chiudere definitivamente agli eurobond, che richiedono però una modifica dei Trattati e quindi da uno a tre anni di trattative e di iter procedurale. «Non dobbiamo essere diffidenti verso espressioni come Coronabond senza una discussione adeguata», ha detto Centeno

RUTTE GUIDA I PAESI «FRUGALI»



L'opposizione alle proposte francesi e italiane e alla stessa idea del coronabond - la nuova forma assunta dagli eurobond durante la pandemia - è giunta dai cosiddetti Paesi "frugali": Danimarca, Olanda, Austria e Svezia, con il sostegno non convinto della Germania. Sono paesi ricchi, con bassa disoccupazione e un welfare generoso, che sono riusciti grazie agli aumenti di produttività a gestire le spese pubbliche in modo pragmatico ma allo stesso tempo rigoroso. Alla fine della Grande recessione e della successiva crisi fiscale - che la Germania, per esempio, ha evitato - questi Paesi hanno registrato surplus di bilancio

per ridurre l'indebitamento. La cultura economica di Francia, Italia e di altri paesi mediterranei - vagamente definibile keynesiana - prevede un uso più disinvolto delle spese pubbliche con risultati - a parte la Francia - non sempre convincenti. L'opposizione è stata molto aspra sia perché lo imponeva il gioco negoziale, sia a causa del dibattito interno, che vede i Governi di questi paesi incalzati da formazioni euroscettiche e sovraniste. Portavoce del "gruppo" è diventato di fatto il premier olandese Mark Rutte, ma anche lui ha presto dovuto fare i conti con una fronda interna più disponibile ad aiuti comuni

LA CRONISTORIA DEGLI INTERVENTI UE

Lenta ma non inefficace

I tempi dell'Unione europea
L'Unione europea ha reagito con una certa lentezza, che diventa evidente soprattutto se confrontata con l'impazienza italiana, molto condizionata dal dibattito interno - e altalenante, perché in buona parte propagandistico - sul significato del concetto europeo. Ecco il diario.

12 marzo: la gaffe di Lagarde

Il 12 marzo la Banca centrale europea vara il suo primo programma di sostegno monetario all'economia di Euro-landia: aste di liquidità a favore delle banche, con tassi anche negativi per le aziende di credito che concedano prestiti alle piccole imprese, e nuovi acquisti di titoli per 120 miliardi. Tuttavia, una frase della presidente Christine Lagarde, secondo la quale non tocca alla Bce «azzerare» lo spread tra i Btp e i Bund, dà l'idea che la Bce non si renda conto di come l'incertezza abbia alterato prezzi e rendimenti, soprattutto sui titoli di Stato italiani.

13 marzo: un po' d'ordine

Il giorno successivo, interviene la Commissione Ue, che cerca di mettere un po' d'ordine nelle iniziative dei singoli Stati, per evitare una frammentazione dell'Unione. Concede, per le misure transitorie, ampia flessibilità fiscale agli Stati, che potranno quindi discostarsi dai vincoli del fiscal compact, concede all'Italia di poter usare aiuti di Stato alle imprese in difficoltà per l'epidemia, propone la Coronavirus response investment initiative (Crii), con una dotazione da 37 miliardi e blocca la chiusura delle frontiere, soprattutto per i prodotti sanitari, introdotta da alcuni Paesi «membri».

16 marzo: interviene la Bei

Tre giorni dopo l'Eurogruppo, la Banca europea degli investimenti predispone una serie di iniziative per contrastare la crisi: 10 miliardi per sostenere sotto forma di garanzie il capitale circolante di 250mila imprese, 10 miliardi (più 10 messi a disposizione dalla Commissione) per prestiti dedicati agli investimenti delle piccole e medie imprese. A questi si aggiungono 10 miliardi per l'acquisto di asset backed securities che permettano alla banca di accollarsi il rischio dei prestiti alle piccole e medie imprese. Il 3 aprile la Bei ha ulteriormente aumentato la sua "potenza di fuoco".

17 marzo: il Pepp della Bce

Il giorno successivo, a tarda sera, dopo una riunione straordinaria del consiglio direttivo, la Bce vara il Pandemic emergency purchase programme, che destina 750 miliardi, fino a fine

anno, per l'acquisto di bond pubblici e privati. Soprattutto, non saranno tollerate rotture del meccanismo di trasmissione della politica monetaria «in ciascuna giurisdizione». Non è la promessa - che sarebbe stata controproducente - di azzerare lo spread ma diventa chiaro agli investitori che divergenze abnormi tra i rendimenti dei titoli di Stato, per esempio tra Btp e Bund, saranno corrette.

24 marzo: l'impasse

È al Consiglio Ue del 24 marzo che si registra la prima, vera, formale impasse tra i vari Paesi membri. La proposta dei Paesi mediterranei, guidati dalla Francia, di un sistema di mutualizzazione dei debiti legati al contrasto dell'epidemia incontra alcune perplessità dei Paesi "frugali". La trattativa impone, come sempre, un irrigidirsi delle posizioni che, una volta emerse, vengono riassunte e trasformate in due approcci incompatibili: da una parte la proposta degli eurobond - ribattezzati coronabond - in realtà impraticabili perché richiederebbero nuovi trattati e quindi da uno a tre anni di trattative (Francia e Italia propongono un fondo per gli investimenti del dopo epidemia), dall'altro il ricorso al Fondo salvastati o Mes, che in astratto richiederebbe forti condizioni, ma nella situazione attuale si limiterebbe a vincolare i fondi prestati al contrasto dell'epidemia e dei suoi effetti economici. Il Consiglio affida ai ministri delle Finanze il compito di trovare una soluzione entro 15 giorni.

2 aprile: la Ue per i senza lavoro

Tocca alla Commissione, di nuovo, riprendere l'iniziativa. La presidente Ursula von der Leyen prima boccia, a favore dell'opinione pubblica tedesca, l'ipotesi dei coronabond, scatenando le proteste del governo italiano, poi la proposta francese di un fondo per gli investimenti del dopo epidemia fuori bilancio Ue, da finanziare con una tassa di solidarietà o attraverso i contributi dei Paesi membri. Il 2 aprile propone invece la creazione di un fondo per la disoccupazione, il Sure, Support mitigating unemployment risks in emergency, in grado di concedere ai Paesi prestiti per 100 miliardi per sussidi ai disoccupati, ai lavoratori autonomi o alle imprese che mantengano la propria forza lavoro. Il fondo riceverà garanzie da ciascuno Stato, dirigerà le proprie risorse agli Stati più in difficoltà per programmi di breve termine. Tutti i fondi di coesione saranno inoltre dirottati al contrasto degli effetti dell'economia. Tre miliardi del bilancio europeo saranno infine usati per sostenere le necessità dei sistemi sanitari.

Lavoro/1
LE TUTELE

In attesa della Cassa possibile un anticipo dalla banca

Nella Cig in deroga paga solo l'Inps ma l'azienda può anticipare somme a titolo di prestito

PAGINA A CURA DI
Enzo De Fusco
Cristian Valsiglio

La Cigo, l'assegno ordinario del Fis, l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà, la Cigs, la cassa integrazione in deroga, sono ammortizzatori sociali che devono essere richiesti dal datore di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

DOPPIA FINALITÀ

Gli ammortizzatori sociali in coesistenza di rapporto di lavoro hanno due finalità: da un lato far proseguire il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore in un momento di difficoltà, dall'altro, fornire

un sostentamento economico al lavoratore interessato dalla riduzione non retribuita dell'attività.

A seconda dell'inquadramento previdenziale del datore di lavoro e della causa che ha determinato la sospensione dell'attività lavorativa, si può accedere alle seguenti specifiche forme di ammortizzatore sociale: l'integrazione salariale di tipo ordinario per eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali) o per situazioni temporanee di crisi di mercato; l'integrazione salariale di tipo straordinario in caso di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà.

A queste tipologie di ammortizzatori sociali se ne sono aggiunte altre specifiche dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, quali la Cigo e l'assegno ordinario con causale «Covid-19 nazionale» e la Cigd di carattere regionale in via residuale.

L'accesso agli ammortizzatori sociali si concretizza in due fasi: una sindacale e una amministra-

tiva. La fase sindacale dovrà concludersi con un accordo sindacale solo se richiesto (esempio, contratto di solidarietà o la Cigd) mentre in altri casi sarà sufficiente aver espletato la procedura con i sindacati, che comprende l'informativa, la consultazione e l'esame congiunto (per esempio, Cigo con causale «Covid-19 nazionale»).

La fase amministrativa prevede adempimenti con istanze online a carico del datore di lavoro per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale da parte degli enti competenti.

Nel caso della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, queste due fasi sono semplificate per consentire un accesso rapido all'integrazione salariale. Non si devono fornire specifiche relazioni tecniche, dal momento che la causale è di per sé già accertata. La domanda viene presentata all'Inps e il trattamento economico può essere erogato dal datore di lavoro o dall'Inps.

Il datore di lavoro che eroga il

trattamento di integrazione salariale provvederà a conguagliare le somme anticipate ai dipendenti con i debiti contributivi dovuti nel mese.

In via generale, l'erogazione diretta da parte dell'Inps è richiesta dal datore di lavoro che si trovi in una situazione di difficoltà di natura finanziaria.

Nei trattamenti dovuti per questa emergenza sanitaria, l'Inps ha spiegato che, in caso di Cigo o di assegno ordinario, l'istanza da parte del datore di lavoro dell'erogazione diretta da parte dell'Inps non deve essere corredata da alcuna documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

ASPETTANDO LA LIQUIDAZIONE

Nella cassa integrazione guadagni in deroga da Covid-19, il datore di lavoro non potrà invece anticipare gli importi ai dipendenti in quanto è prevista la sola erogazione diretta da parte dell'Istituto previdenziale. A questo fine, il datore di lavoro, solo successivamente alla ricezione del provve-

dimento di autorizzazione, dovrà inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti avvalendosi del modello «SR 41».

In attesa della liquidazione da parte dell'Inps del trattamento salariale in deroga, il datore di lavoro potrà soddisfare eventuali necessità finanziarie dei propri dipendenti erogando una somma a titolo di prestito che potrà essere recuperata successivamente alla percezione del trattamento economico da parte dell'Istituto. Questo prestito non determina reddito tassabile in capo al dipendente a condizione che il prestito, appositamente concordato in sede di accordo sindacale, sia di durata inferiore a 12 mesi. In alternativa il lavoratore, in attesa dell'erogazione da parte dell'Inps dell'integrazione salariale, potrà richiedere un anticipo di 1.400 euro alla propria banca alle condizioni previste nella convenzione sottoscritta il 30 marzo 2020 dall'Abi, dai sindacati e dalle principali associazioni datoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assicurazione sociale. Il termine per chi perde il lavoro quest'anno è allungato da 68 a 128 giorni dalla cessazione

Sessanta giorni in più per chiedere la Naspi

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore spetta la Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego).

L'accesso alla Naspi è consentito a determinate condizioni sia di carattere oggettivo, relative alle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro, sia di carattere soggettivo relative all'anzianità contributiva e all'anzianità effettiva di lavoro del lavoratore. Lo stato di disoccupazione dovrà sorgere da una risoluzione del rapporto non imputabile direttamente alla volontà del lavoratore. La Naspi è concessa in ogni caso di licenziamento (giusta causa, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo) o in presenza di dimissioni rassegnate dal lavoratore per giusta causa.

Si hanno dimissioni per giusta causa a titolo esemplificativo in caso di: mancato pagamento della retribuzione o versamento della contribuzione, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, rifiuto al trasferimento non giustificato. Possono accedere alla Naspi anche le lavoratrici madri quando rassegnino le dimissioni

durante il periodo tutelato. Le risoluzioni consensuali non danno diritto alla Naspi salvo il caso di risoluzione consensuale avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione preventiva svolta presso l'ispettorato in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Sotto l'aspetto soggettivo il lavoratore deve essere in possesso di 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Inoltre il lavoratore deve avere svolto trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di reale presenza al lavoro a prescindere dall'orario prestato.

L'indennità mensile Naspi è pari al 75% della retribuzione, fino a un massimo di 1.335,40 euro. Nei casi in cui la retribuzione mensile di riferimento sia superiore a 1.227,55 euro, l'indennità è pari al 75% di questo importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo stesso. La Naspi si riduce progressivamente del 3% ogni

COME SI CALCOLA LA NASPI

NASpi
indennità di disoccupazione



Esempio

- Retribuzione Imponibile ultimi 4 anni: 76.000 euro
- Settimane lavorate negli ultimi 4 anni: 156
- RMS = Retribuzione media settimanale: 487,18 euro (76.000 / 156)
- RMM = Retribuzione media mensile: 2.109,49 euro (487,18 x 4,33)
- RMM2020 = Retribuzione media mensile di riferimento (anno 2020): 1.227,55 euro
- I quota NASPI (75% RMM2020 in quanto < RMM) = 920,66 euro (2.109,49 x 75%)
- II quota NASPI (25% RMM - RMM2020) = 220,48 euro (2.109,48 - 1.227,55) x 25%
- Totale NASPI = 1.141,14 euro (920,66 + 220,48)

mese a partire dal 91° giorno.

Per il calcolo si deve prendere a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni del lavoratore per una durata massima di 24 mesi.

Per ottenere la Naspi è necessario presentare la domanda all'Inps, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La richiesta inoltrata all'Inps equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato previsto che, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità Naspi è prorogato di ulteriori 60 giorni, passando da 68 a 128 giorni decorrenti dalla data di cessazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro/2 LE SITUAZIONI PIÙ DELICATE

Nelle aziende sono sospesi i licenziamenti economici

La moratoria vale solo quando i tagli sono motivati dalla gestione economica negativa

Giampiero Falasca
Matteo Prioschi

■ Licenziamenti sospesi fino al 15 maggio. Ma solo quelli legati a motivi economici, cioè all'andamento dell'azienda. Quindi, le molte imprese che nelle ultime settimane hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività, non potranno gestire la crisi decidendo di licenziare il personale. E i dipendenti di queste imprese avranno una tutela ulteriore: gli ammortizzatori sociali, che comportano riduzione della busta paga ma consentono di salvare il posto di lavoro.

Queste le due principali misure del decreto legge 18/20 cura Italia, che da una parte ha consentito il ricorso su larga scala agli ammortizzatori sociali, introducendo una

causale specifica legata all'emergenza epidemiologica dovuta al coronavirus, con l'accesso alla cassa integrazione ordinaria o a quella in deroga per un periodo massimo di nove settimane dal 23 febbraio.

Dall'altra ha stabilito una moratoria di 60 giorni (a partire dal 17 marzo) sui licenziamenti collettivi e quelli individuali per giustificato oggettivo, con le modalità e gli effetti riportati nella scheda a fianco.

COSA È VIETATO E COSA NO

La definizione identifica le cessazioni dei rapporti di lavoro individuali dovuti a un andamento negativo della gestione economica (ma in realtà sono legittimi anche per migliorare la stessa, senza che ci si trovi in difficoltà o in crisi conclamata).

I licenziamenti collettivi, invece, sono sempre legati all'andamento economico e riguardano le aziende con più di 15 dipendenti che licenziano almeno cinque lavoratori in un arco di 120 giorni.

Il periodo di moratoria riguarda solo i licenziamenti economici e quindi è sempre possibile procedere ad esempio con quelli per giusta causa, cioè quelli motivati da un comportamento tenuto dal dipen-

LO STOP DIPENDE DALLO STRUMENTO

Licenziamenti collettivi

Sospese le procedure iniziate dal 24 febbraio in poi, per il periodo 17 marzo-15 maggio. Ne consegue che vanno interrotti gli incontri di esame congiunto, sia nella fase sindacale che amministrativa

I termini

Sospesi anche i termini che regolano le fasi dei licenziamenti collettivi:

- invio della comunicazione scritta ai sindacati;
- entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, esame congiunto azienda-sindacati, da concludersi entro 45 giorni;
- al termine dell'esame, va inviata sul risultato raggiunto (positivo o negativo);
- in caso di mancato accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro convoca le parti per un ulteriore tentativo, da concludersi entro 30 giorni;
- l'azienda può procedere al

licenziamento ma entro 7 giorni deve inviare una comunicazione con l'elenco dei lavoratori interessati e i criteri di scelta utilizzati

Comunicazione finale

Sospesa, quindi, anche la comunicazione finale dei licenziamenti, qualora si sia conclusa tutta la fase precedente. Inoltre, la sospensione riguarda tutti le procedure ancora da avviare.

Licenziamenti individuali

Per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, con le "tutele crescenti", scatta il divieto di licenziamento. Per questi lavoratori non sono previste procedure predeputiche. Per gli assunti entro il 7 marzo oltre al divieto di licenziare scatta la sospensione della procedura di conciliazione preventiva da svolgere presso l'Ispettorato territoriale del lavoro

dente, tale da compromettere il rapporto con il datore di lavoro.

LA PROSPETTIVA

Dunque, pur in questo momento difficile, la notizia positiva è che fino alla metà di maggio non ci potranno essere licenziamenti su larga scala e, almeno fino all'esaurimento degli ammortizzatori sociali, le persone la cui attività è chiusa o sospesa potranno percepire un trattamento economico.

Certamente si tratta di misure temporanee, che potranno avere un effetto positivo sulla salvaguardia dei posti di lavoro solo se ci sarà un'effettiva ripresa delle attività.

Senza questa ripresa, a metà maggio potrebbero comunque verificarsi dei problemi, in quanto verranno a coincidere la fine del blocco sui licenziamenti e l'esaurimento per molte aziende delle nove settimane di cassa integrazione (che potevano essere utilizzate dal 23 febbraio, e quindi potrebbero essere già esaurite per alcune imprese), a meno che nel frattempo non venga disposta una proroga di questi strumenti e magari anche del blocco dei licenziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglie in difficoltà. Le misure antipoverità affidano ai Comuni le decisioni su come erogare gli aiuti, che spettano a chi viene individuato dai servizi sociali

Ai più deboli cibo o buoni pasto nominativi

Gabriele Sepio

■ In questa fase emergenziale arriva dal governo un segnale di sostegno alle famiglie italiane in difficoltà. Con l'ordinanza del dipartimento della Protezione civile del 29 marzo sono stati stanziati 400 milioni di euro per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui circa 386 milioni in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a Statuto ordinario, alle Regioni Sicilia e Sardegna; mentre la restante parte (14 milioni) a Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta e province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare, il provvedimento prevede la ripartizione delle risorse tra i vari Comuni italiani destinando una quota pari all'80% in misura proporzionale alla popolazione di ciascun singolo Comune, il restante 20% va ripartito «in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione». In sostanza si cerca di dare più risorse agli enti locali dove la povertà è maggiore garantendo comunque,

per quanto piccolo possa essere un Comune, un contributo non inferiore a 600 euro.

I fondi sono destinati all'erogazione di buoni pasto e derrate alimentari alle persone più deboli individuate dai servizi sociali comunali che potranno anche avvalersi del supporto degli enti del Terzo settore. I destinatari degli aiuti saranno individuati dall'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune fra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dettati dall'emergenza. Sul fronte operativo, l'ordinanza assegna ai Comuni la possibilità di acquistare in deroga alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Per quanto riguarda la prima modalità di distribuzione dei generi alimentari il Comune ha due possibilità: provvedere da solo al-

l'emissione dei buoni spesa, creando quindi un documento ad hoc di legittimazione che richiederà puntuali accorgimenti da parte dell'ente territoriale. In particolare, i buoni spesa dovranno essere nominali e contenere l'indicazione dell'importo erogato. Diversamente, il Comune si potrà avvalere degli operatori già presenti con le proprie piattaforme sul mercato alleggerendo così l'iter per l'emissione dei buoni spesa ma soprattutto affidandosi all'esperienza di chi è nel settore dei buoni già tempo. Molte, infatti, sono le piattaforme già attive che potrebbero mettersi a disposizione dei Comuni. Qualora, invece, il Comune voglia provvedere autonomamente all'acquisto, potrà avvalersi degli enti del Terzo settore sia nella fase di acquisto che nella fase di distribuzione di tali beni. L'ordinanza chiarisce che per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti, fermo restando il rispetto di tutte le misu-

Gli stanziamenti

Elenco degli stanziamenti suddivisi per i principali Comuni Italiani

	STANZIAMENTI
Firenze	2 milioni
Venezia	1,3 milioni
Foggia	1,1 milioni
Catanzaro	622 mila
Piacenza	566 mila
Bari	1,9 milioni
Reggio Calabria	1,3 milioni
Lecce	566 mila
Bergamo	624 mila
Cagliari	815 mila

Fonte: dati tratti dagli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro/3

INDENNITÀ E PREMI

Sostegno per professionisti, autonomi e lavoratori agricoli

L'erogazione comincerà il 15 aprile, anche su conto corrente

PAGINA A CURA DI
Mauro Pizzin

■ Per alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi pro

fessionisti, parasubordinati e dipendenti le cui attività sono state colpite dall'emergenza Covid-19 il decreto cura Italia (Dl 18/2020, articoli dal 27-31 e 38) prevede un'indennità di sostegno al reddito da 600 euro (una tantum), richiedibile dal 1° aprile con paletti che cambiano in base ai lavoratori interessati. La somma potrà essere accreditata su conto corrente o pagata con bonifico presso un ufficio postale. È possibile che queste siano solo misure per la prima fase dell'emergenza: a breve la somma potrebbe essere elevata a 800 euro e concessa per periodi più lunghi, coi decreti legge previsti in aprile.

Per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, per ora vale il decreto interministeriale attuativo del Fondo reddito di ultima istanza previsto nell'articolo 44 del Dl 18. Interessata dall'indennità di 600 euro è una platea di oltre 5 milioni di lavoratori, per i quali il "cura Italia" destina, per ora, circa 3 miliardi. Per le domande non è prevista una graduatoria. I richiedenti l'indennità non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme reviv-

denziali obbligatorie. L'indennità non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Si tratta di:

- liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata Inps attivi alla data del 23 febbraio (prevista la compatibilità con la Dis-coll);

- per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (articolo 1, decreto interministeriale Lavoro ed Economia sul fondo di ultima istanza) l'indennità è legata a precisi limiti di reddito, spettando solo ai professionisti che, nel periodo d'imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro e la cui attività sia stata limitata a causa dell'emergenza sanitaria, oppure un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa di Covid-19 e abbiano subito una contrazione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019;

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché, come ha chiarito la circolare 49/2020 dell'Inps, imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome (articolo 28).

Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco;

- lavoratori dipendenti con qualifi-

INDENNITÀ CUMULABILE CON DIS-COLL E NASPI



I casi di incompatibilità

La circolare 49/2020 dedica un paragrafo specifico alle incumulabilità e incompatibilità tra le indennità del Dl 18/2020 e le altre prestazioni professionali, precisando anzitutto che non sono cumulabili e non possono essere riconosciute ai percettori di Reddito di cittadinanza. Sono inoltre incompatibili con le pensioni dirette a carico dell'Ago e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, nonché con l'Ape sociale e l'assegno ordinario di invalidità

I casi di compatibilità

L'indennità è invece compatibile con l'indennità Dis-Coll per i liberi professionisti e co.co.co. e con la Naspi per gli stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari. Tutte le indennità sono poi compatibili e cumulabili, tra l'altro, con erogazioni monetarie derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali e con le prestazioni di lavoro occasionale

ca di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (specificati nelle tabelle Ateco della circolare 49/2020), i quali abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente (compatibilità con la Naspi);

- lavoratori del settore agricolo (articolo 30). Non solo gli operai agricoli a tempo determinato ma, precisa l'Inps, anche le figure equiparate in base all'articolo 8 della legge 334/1968, ossia piccoli coloni e compartecipanti familiari. L'indennità può essere riconosciuta se hanno nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non sono titolari di trattamento pensionistico diretto;

- lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, disoccupati, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi, nello stesso anno, un reddito non superiore a 50mila euro. Inoltre, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

- Sono beneficiari dell'indennità anche i soci di società di persone o di capitali iscritti obbligatoriamente alle gestioni Inps.

I REQUISITI COMUNI

Per tutte le categorie di lavoratori elencate l'indennità è erogata per il mese di marzo e non concorre a formare il reddito imponibile. La disposizione di legge nulla precisa in merito al trattamento Irap, ma si può dare per scontato che, o in via interpretativa o con un'opportuna

correzione in sede di conversione del decreto, l'indennità sarà qualificata come irrilevante anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per il periodo di fruizione dell'indennità, inoltre, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità è cumulabile con borse di studio, compensi da tirocini, nonché con le prestazioni occasionali (compensi fino a 5mila euro in un anno).

GLI ENTI EROGATORI

Per la maggioranza dei lavoratori aventi diritto, l'indennità viene erogata dall'Inps previa domanda, secondo limiti di spesa elencati negli articoli del Dl 18/2020 e che variano a seconda dei soggetti interessati. Per l'accesso alla domanda, che va fatta in via telematica con procedura al via dal 1° aprile, si può accedere tramite Pin rilasciato dall'Inps (in modalità semplificata, se non si è in possesso del servizio), Spid di livello 2 o superiore, Cie, o Cns. In alternativa, la richiesta può essere fatta tramite il servizio di Contact center integrato. I pagamenti saranno effettuati dal 15 aprile anche su conto corrente.

Soltanto nel caso dei professionisti iscritti alle Casse private, la domanda va presentata all'ente di appartenenza, secondo le modalità previste, entro il 30 aprile dagli iscritti che non abbiano inoltrato per lo stesso motivo ulteriori richieste ad altri enti di previdenza obbligatoria. Già superato, sul fronte delle domande, il limite di 333.333 soggetti coperti dai 200 milioni stanziati per il Fondo del reddito di ultima istanza destinato agli iscritti a Ordini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riconoscimento. Spetta in caso di permanenza in sede o trasferte e non entra nel reddito imponibile

Premio in busta a chi ha lavorato in azienda

■ Per i dipendenti che abbiano lavorato a marzo, nel pieno dell'emergenza coronavirus, senza fruire di smart working l'articolo 63 del Dl 18/2020 prevede un bonus fino a 100 euro. Il bonus non entra nel reddito imponibile ed è da rapportare al numero di ore effettive lavorate nel mese rispetto alle ore lavorabili contrattualmente in quello stesso mese (salvo prolungamenti possibili con i Dl previsti in aprile) nella propria sede di lavoro. Va pagato in via automatica dal mese di aprile e comunque entro il

termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

La norma non coinvolge, tuttavia, tutti i lavoratori: il premio riguarda, infatti, solo i dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente per il 2019 non superiore a 40mila euro. Nel calcolo, com'è stato chiarito dalla circolare 8/E delle Entrate, datata 3 aprile, rientrano solo i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir e non quelli assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Se il datore che deve ero-

gare il premio è diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica per il 2019, il dipendente dovrà rilasciare un'autodichiarazione con l'attestazione del reddito dell'anno precedente.

Indipendentemente dal fatto che il contratto sia full-time o part-time, il premio andrà frazionato in base ai giorni di presenza effettiva sul luogo di lavoro, in trasferta presso clienti, in missione oppure presso secondarie dell'impresa. Dal calcolo vanno quindi esclusi anzitutto eventuali giorni di

smart working, nonché le giornate di ferie o di malattia. Come ha sottolineato l'Agenzia, non si conteggiano anche le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione degli assegni, mentre ai dipendenti che abbiano cessato il lavoro a marzo il bonus spetterà in proporzione ai giorni di lavoro svolti.

La norma specifica anche che i sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato. Con risoluzione 17/E del 31 marzo l'Agenzia ha individuato il codice tributo 1699 per i mo-

delli F24 ordinari e il codice 169E per il modello F24 enti pubblici. La risoluzione ha sottolineato che il recupero in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. La circolare 8/2020 delle Entrate ha precisato, a sua volta, che il recupero non è soggetto agli altri limiti e vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta e che quindi non rientra nel limite annuo compensabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le bollette UTENZE TUTELATE

Acqua, gas, luce: chi non paga non rischia il distacco

Ma le fatture vanno saldate senza ritardi altrimenti si avvia la procedura di recupero

**Giulio Bisso
Saverio Fossati**

■ Nuove misure in arrivo per energia e gas. Sono allo studio di Arera nuove iniziative per sostenere l'intero sistema energetico e quindi, in ultima analisi, i consumatori, da supportare anche attraverso il "conto Covid" di un miliardo e mezzo di euro istituito dall'autorità. Obiettivo: sostenere consumatori ed imprese nelle difficoltà causate dall'isolamento personale e il conseguente blocco delle attività, unica arma contro il diffondersi della pandemia.

PREZZI GIÙ, DISTACCHI FERMI

Minori spese da subito in arrivo con l'aggiornamento dell'Arera valido per il secondo semestre 2020: Gas -13,5%, elettricità - 18,3%; minori spese per 184 euro all'anno per la famiglia tipo nel mercato tutelato, con consumi medi di 2.700 kWh all'anno di energia elettrica e di 1.400 metri cubi annui di gas. Riduzioni per Arera legate al calo consumi a seguito del rallenta-

mento globale dell'economia.

L'Autorità di regolazione con i suoi primi provvedimenti ha poi operato in modo da garantire la continuità dei servizi a sostegno ai cittadini, senza compromettere la tenuta del sistema dei pagamenti tra clienti finali, fornitori e gestori di rete.

La delibera 60/2020/R/com dell'Autorità ha stabilito all'art.1.1 che «nel periodo tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020 (termine poi prorogato al 13 aprile, ndr), nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas, al SII e ai singoli servizi che lo compongono, non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute alla data del 10 marzo 2020». Quindi è stato deciso il blocco in tutta Italia delle procedure dei distacchi per morosità. Ugualmente al punto 1.2, per il servizio idrico «il gestore del servizio idrico integrato non procede alla sospensione per morosità, nel caso abbia già eseguito una sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa». Quasi certo che il protrarsi della sospensione delle attività comporti il corrispondente slittamento dei termini del blocco dei distacchi.

Nessuna speranza, invece, almeno per ora, di sospensione del pagamento delle bollette.

DILAZIONARE PER RIPARTIRE

L'emergenza, non si sa quando, ma prima o poi finirà. Indispensabile

IL SERVIZIO È ASSICURATO I MOROSI DOVRANNO PAGARE TUTTO

Continuità

Arera (l'Autorità di regolazione) ha stabilito che «nel periodo tra il 10 marzo e il 13 aprile 2020, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas e acqua, non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento, quindi, di fatto, è stato deciso il blocco in tutta Italia delle procedure dei distacchi per morosità. Nel caso il gestore abbia già eseguito una sospensione del servizio deve riattivare tempestivamente la fornitura sospesa»

Le bollette si pagano comunque

Nessuna speranza almeno per ora, di semplice sospensione del pagamento delle bollette. Ma le misure per gestire la morosità

idrica, già in vigore prima dell'emergenza coronavirus, permettono all'utente condominio o privato di ottenere la dilazione dei pagamenti, se il pagamento del 50% del dovuto è effettuato subito mentre il residuo può essere pagato a rate. Il gestore, trascorsi dieci giorni dalla scadenza della fattura, invierà sollecito bonario all'utenza. Poi, trascorsi 25 giorni dalla scadenza verrà inviata lettera di costituzione in mora con la proposta di rateizzazione dei pagamenti

I primi Comuni colpiti

Per le utenze degli 11 Comuni della "ex zona rossa" di Lombardia e Veneto è prevista la sospensione sino al 30 aprile delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti

far seguire quindi un periodo in cui, i pagamenti in ritardo non siano richiesti tutti e subito, ma distribuiti nel tempo. Questo si realizza già per iniziativa spontanea di alcune grandi utility. L'eccezionalità della pandemia può suggerire che il fondo Covid intervenga con un'ulteriore proroga dei piani di dilazione.

ACQUA, DILAZIONE GIÀ POSSIBILE

Le misure previgenti per gestire la morosità idrica, delibera Arera 311/2019/R/idr, offrono la possibi-

lità all'utente, privato e condominio, di ottenere la dilazione dei pagamenti, se il pagamento del 50% del dovuto è effettuato subito mentre il residuo può essere pagato a rate. Ma per conservare il diritto alla dilazione, occorre che siano rispettati i termini previsti dalla delibera. Il gestore, trascorsi dieci giorni dalla scadenza della fattura, invierà un sollecito bonario all'utenza. Dopo l'invio del sollecito bonario, trascorsi 25 giorni dalla scadenza della fattura verrà inviata una lettera di

costituzione in mora con la proposta di rateizzazione dei pagamenti oggetto di costituzione in mora e reintegro del deposito cauzionale. Il gestore ha l'obbligo - dice il provvedimento - di offrire un piano di rateizzazione avente durata minima di 12 mesi (fatta salva la possibilità di diversa pattuizione tra le parti) riguardo sia ai pagamenti oggetto di costituzione in mora, sia al reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso dal gestore per la morosità.

Essenziale quindi che anche in questo momento all'utente non sfugga il termine fissato per aderire al piano di dilazione anche per le fatture emesse durante il periodo di blocco delle procedure di morosità per sfruttare al massimo la dilazione concedibile. A fronte dei maggiori consumi dei servizi essenziali, proprio per il contingentamento obbligatorio a casa, è probabile il rallentamento dei pagamenti delle famiglie e ogni occasione di dilazione non deve andare perduta.

NELLA «ZONA ROSSA»

Diverso il discorso per le sole utenze degli 11 Comuni della "ex zona rossa" di Lombardia e Veneto. Il Dpcm del 1° marzo 2020 prevede che siano invece sospese fino al 30 aprile le bollette - emesse o da emettere - di acqua, luce, gas e rifiuti, con obbligo di rateizzazione automatica degli importi per il successivo pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIME FORFETTARIO

Dal regime premiale per incentivare l'utilizzo della fattura elettronica alla concorrenza del reddito forfettario ai fini del calcolo delle detrazioni e deduzioni, dai limiti di accesso alle cause di esclusione: la Guida del Sole analizza tutte le novità dell'ultima legge di Bilancio e riepiloga la disciplina in vigore nel 2020.



IN EDICOLA DAL

24
MARZO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €

*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilssole24ore.com/regimeforfettario

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO ALL'8 MAGGIO 2020

Il Sole
24 ORE

L'indebitamento

L'AIUTO SULL'ABITAZIONE

Sospeso il mutuo prima casa per chi si trova in difficoltà

Congelamento pure per i professionisti e chi perde il lavoro o subisce un taglio di orario pari al 20%

Giuseppe Latour

La nuova procedura per congelare i mutui prima casa si mette in moto. Ma mantiene alcuni limiti che potrebbero ridurre parecchio l'impatto.

Il ministero dell'Economia ha pubblicato un decreto, datato 25 marzo 2020, e un modello di certificazione (si veda l'articolo a destra) che danno il via al potenziamento del Fondo Gasparrini, dedicato proprio alla sospensione dei mutui. In questo modo, viene data attuazione agli interventi dei decreti legge 9 e 18 del 2020, che avevano previsto nuovi casi di accesso al Fondo e, allo stesso tempo, avevano rifinanziato il plafond per 400 milioni di euro.

CHI HA DIRITTO E QUANTO

La sostanza è che restano fermi tutti i vecchi casi di accesso al fondo per la sospensione delle rate (come il riconoscimento di un handicap grave o la cessazione del rapporto di lavoro) e se ne aggiungono altri. L'accesso diventa possibile, allora, in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario di lavoro per almeno trenta giorni consecutivi: questa riduzione - specifica il Mef, con una precisazione molto rilevante - deve essere almeno pari al 20% dell'orario di lavoro.

A ogni periodo di sospensione del lavoro corrisponde un periodo di congelamento. Sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni. Dodici mesi di stop tra 151 e 302 giorni. Diciotto mesi di stop quando si superano i 303 giorni. Per provare la sospensione o la riduzione dell'orario, alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza l'accesso alla cassa integrazione o ad altri ammortizzatori sociali.

Quanto agli autonomi e ai professionisti, per loro ci sarà un regime speciale, valido fino al 17 dicembre. Per accedere al congelamento bisognerà presentare, allora, un'autocertificazione che attesti di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.

liero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.

La sospensione del pagamento delle rate - va sottolineato - non comporta l'applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza la richiesta di garanzie extra. Fino al termine dell'emergenza, inoltre, per l'accesso al Fondo non sarà richiesta, in deroga alle regole ordinarie, la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e sarà possibile fare la richiesta anche per coloro che in passato hanno già beneficiato della sospensione, purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi tre mesi.

Restano, però, diversi paletti dei quali è opportuno tenere conto. L'abitazione per la quale è stato contratto il mutuo, anzitutto, dovrà essere l'abitazione principale. Inoltre, non deve rientrare in una delle categorie catastali considerate di lusso (A/1, A/8, A/9). L'ammortamento dovrà essere avviato da almeno un anno, l'importo del contratto non dovrà superare i 250mila euro e, soprattutto, non bisognerà fruire di altre agevolazioni pubbliche: tra queste, nel modulo di richiesta, viene espressamente citato il fondo di garanzia per la prima casa.

Quanto alla struttura finanziaria delle operazioni, il Fondo paga alle banche, al posto dei mutuatari, il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate. Il restante 50% resta a carico del titolare del finanziamento. Inoltre, la quota capitale del mutuo che residua si sposta semplicemente in avanti e resta a carico di chi chiede il congelamento. Andrà, quindi, valutata la convenienza concreta di questo meccanismo.

L'ITER

La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di tutti i documenti. La banca, dopo avere acquisito la documentazione prevista e averne verificata la completezza, gira la domanda alla Consap, che gestisce il Fondo.

Consap, entro 15 giorni, comunica la propria decisione alla banca, motivandola. La banca è tenuta, in ogni caso, a comunicare testualmente al mutuatario la motivazione. Dal giorno della comunicazione al cliente dell'esito positivo dell'istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell'ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

COS'È IN SINTESI IL FONDO GASPARRINI



Fondo nato nel 2007

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che, all'articolo 2, commi 475 e seguenti, ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250mila euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni

di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, con i decreti 9 e 18 del 2020, la platea dei potenziali beneficiari del plafond è stata allargata a nuove categorie di persone. Si tratta, nello specifico, di professionisti e autonomi e di persone che abbiano perso il lavoro o subito una riduzione dell'orario di lavoro

La domanda. Il modulo si può scaricare sui siti del Mef, della Consap e dell'Abi

I documenti si allegano in copia

Adriano Pischetola

È già disponibile il modello per richiedere la sospensione dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa. Si può scaricarlo online, sui siti del dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia, della società pubblica Consap e dell'Abi (l'Associazione bancaria italiana).

Il modulo va inoltrato alla banca che ha concesso il mutuo, secondo le modalità da essa stessa indicate. Ma occorre fare attenzione a produrre in allegato al modulo anche la documentazione necessaria a comprovare il diritto di accedere alla sospensione.

LA DOCUMENTAZIONE

E così, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività di un lavoratore subordinato, andrà prodotta anche una documentazione che varia secondo la situazione concreta (la sospensione dell'attività o il taglio dell'orario di lavoro).

In particolare, occorre presentare:

- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- oppure, in alternativa, copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- oppure, ancora, copia della dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sospensione dal la-

voro o la riduzione dell'attività lavorativa per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione oppure della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.

In caso di decesso dell'intestatario del mutuo, la richiesta va presentata da altro cointestatario o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo.

LE FIRME

Di regola, il modulo andrebbe sottoscritto anche da parte di eventuali altri cointestatari del mutuo (insieme a terzi garanti). Ma, per il periodo di emergenza che sta comportando notevoli restrizioni al libero spostamento delle persone, è stato consentito che sia sufficiente la sottoscrizione anche solo di uno degli interessati, che dichiarerà di agire anche in nome e per conto degli altri.

I SOGGETTI

Il modulo può essere presentato da chi ha diritto all'agevolazione (si veda l'altro articolo).

È opportuno precisare che, quando il decreto legge cura Italia parla di lavoratori che hanno subito la sospensione o la riduzione (ad esempio, per cassa integrazione) dell'attività, si riferisce a chi presta lavoro subordinato. Quando invece la norma parla di lavoratori autonomi, esclude chi abbia la qualifica di imprenditore.

Il beneficio, infine, spetta anche ai liberi professionisti, intesi come iscritti agli Ordini professionali o ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico.

RIFINANZIATO IL FONDO AFFITTI

A disposizione 46 milioni

La ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola de Micheli ha firmato il decreto con il quale vengono assegnate alle Regioni risorse pari a 46 milioni di euro da trasferire ai Comuni e a quegli inquilini che, non potendo far fronte al pagamento dei canoni di locazione, hanno subito sfratti esecutivi per morosità incolpevole.

Misura eccezionale

Si tratta di una misura che punta a tamponare le ricadute negative, economiche e sociali, dell'emergenza sanitaria e assicurare un sostegno necessario ai cittadini per l'accesso alla casa in locazione. I contributi potranno essere erogati sia direttamente, con versamenti individuali, sia tramite delle agenzie per l'affitto. In questo modo si cerca di contenere l'aumento delle morosità. Le risorse a disposizione sembrano, però, ancora esigue.

La quarantena/1 DIVIETI E INTERPRETAZIONI

Si esce solo per validi motivi Controlli anche con l'esercito

Calo del traffico e aumento delle pattuglie rendono difficile passare inosservati

PAGINA A CURA DI
Maurizio Caprino

■ Saranno vacanze pasquali in casa. Ufficialmente sarà così fino al 13 aprile, ma è probabile che si vada avanti fino a maggio. Previsioni dettagliate non se ne possono fare. Ma una cosa è certa, però: per chi esce di casa senza un valido motivo non sarà facile eludere i controlli.

I DIVIETI

Decreto dopo decreto, il quadro delle limitazioni alla mobilità valide in tutta Italia almeno fino al 13 aprile (salvo inasprimenti decisi d'urgenza) è questo:

- vietati tutti gli spostamenti delle persone che non abbiano motivazioni di salute, lavoro o necessità non rinviabili (come fare la spesa per generi di prima necessità), il tutto da autocertificare per iscritto, portando da casa il modulo ufficiale o compilandone uno fornito dall'agente);
- obbligo di restare nel comune in cui ci si trova (tranne che per salute, lavoro o necessità), con divieto anche di rientrare nel proprio domicilio, abi-

tazione o residenza;

- blocco delle manifestazioni pubbliche, culturali, ludiche o sportive;
- chiusura di scuole e università (si veda anche a pagina 13);
- chiusura di bar, ristoranti, pub, parrucchieri e centri estetici.

In ogni caso, sono vietati gli assembramenti e ognuno deve mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone. Anche in situazioni cui solitamente si bada poco, come per esempio in auto (ammesso peraltro che si sia in grado di dimostrare che lo spostamento è necessario anche per le altre persone a bordo). Una prassi in deroga si segue sui pochi aerei rimasti in attività: si occupano tutti i posti ma ci si deve portare da casa una mascherina.

Regioni e Comuni possono emanare disposizioni più restrittive, come spesso hanno fatto. Ma rispettando i loro ambiti (si veda l'articolo sotto). Le sanzioni sono perlopiù amministrative (si veda a pagina 10).

INSOLITI CONTROLLI

Già le scorse settimane hanno mostrato ciò che di solito in Italia non si vede: un'alta probabilità di essere fermati dalle forze dell'ordine. Con un traffico calato fino all'80%, si riesce a fare controlli a tappeto di fatto impossibili nel normale caos italiano.

Le maglie si stringeranno ancor più per le vacanze di Pasqua e le feste di fine aprile: è stato annunciato un aumento dei controlli, in particolare su autostrade e superstrade. Dove il traffico comunque minore del solito

VIAGGI ANNULLATI E SERVIZI NON PIÙ UTILI

Viaggi e vacanze

La legislazione di emergenza consente di ottenere un voucher (da utilizzare entro un anno) o un rimborso per biglietti di viaggio, soggiorni e pacchetti vacanze resi impossibili dalla pandemia o, di fatto, anche quando il cliente rinuncia per paura. Gli operatori preferiscono il voucher, il che però contrasta con le norme europee, ribadite dalla Commissione Ue anche durante l'emergenza. Meglio cercare un accordo. Facendo causa all'operatore, la crisi è tale che si rischia che fallisca, rendendo solo virtuale il credito

Affitti, noleggi eccetera

Con la quarantena generalizzata ci sono case affittate ma inutilizzate, auto in noleggio a lungo termine che restano ferme, assicurazioni su rischi ora inesistenti e altre situazioni analoghe. Si può anche rompere il contratto se la situazione sopravvenuta fa venire meno l'interesse del cliente, ma in casi come quelli citati molto spesso a fine emergenza il bene o il servizio potrà tornare a essere utilizzato come prima o quasi, per cui in genere il pagamento resta dovuto. Le case, poi, spesso sono rimaste occupate dagli oggetti dell'inquinato

consente "retate" che - a parte operazioni notturne più recenti - non si vedevano dall'epoca del terrorismo politico, gli anni Settanta: si deviano tutti i veicoli in un'area di servizio e si controllano i documenti di tutti. Usando più severità di quella vista nelle scorse settimane: gli agenti sanno che probabilmente hanno davanti semplici vacanzieri e non quegli operai che a fine marzo hanno perso il lavoro al Nord con la chiusura dei cantieri e tornavano a casa al Sud per avere un tetto sulla testa.

LE FORZE IN CAMPO

Per i controlli verranno utilizzati, specie nei centri abitati, anche i droni. Servono soprattutto per monitorare la situazione e indirizzare le pattuglie dove c'è bisogno. Sono stati autorizzati a usare i droni anche i corpi di polizia locale, ma con l'obbligo di coordinarsi con i prefetti per evitare sovrapposizioni con i corpi statali.

Quello delle polizie locali è diventato un caso politico il 26 marzo, con l'entrata in vigore del Dl 19/2020: l'articolo 4 affida i controlli alle «forze di polizia», definizione che per legge (la 121/1981) spetta solo ai corpi statali. Ma alcune circolari hanno riconosciuto il ruolo di quelli locali (più noti come vigili urbani). I prefetti possono schierare anche l'esercito, con compiti di pubblica sicurezza (quindi possono fermare per controlli ed eventualmente arrestare qualcuno mentre commette un reato per il quale è previsto l'arresto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La babele delle interpretazioni. Tra Dl, Dpcm, Faq e ordinanze locali, poca chiarezza su spesa, bambini e jogging

Si va al lavoro solo per attività non rinviabili

■ Quali sono le necessità non rinviabili o i motivi di lavoro riconosciuti come giustificazione di un'uscita da casa? E quando un governatore o un sindaco possono fissare regole più stringenti di quelle statali? Aldilà delle norme, in queste settimane sono fiorite le interpretazioni, contenute in circolari del ministero dell'Interno, risposte a domande frequenti (FAQ) sui siti istituzionali e indicazioni date dalle Procure alle forze dell'ordine che operano sul loro territorio. Un puzzle complicato.

Solo le norme (decreti legge, decreti del presidente del Consiglio -Dpcm- o ordinanze di presidenti delle Regioni o sindaci) sono certamente vincolanti. Ma non possono essere formulate per chiarire tutte le infinite situazioni possibili, per cui ci si deve affidare a circolari (che però

sono vincolanti solo per i dipendenti della pubblica amministrazione che le emette) o ad altre fonti come le Faq, che restano informali pur essendo espressione diretta delle istituzioni. Che peraltro in più di un caso sono state costrette a retromarcie, anche non esplicitamente dichiarate (basta eliminare una frase da una Faq, senza darne notizia).

Così sono nate, per esempio, polemiche e discussioni su argomenti come la possibilità di fare jogging, fare la spesa fuori dal proprio quartiere o di portare bambini, anziani e inabili a prendere un po' d'aria. A oggi, il ministero dell'Interno consente lo jogging, ma non le passeggiate coi bambini, che eventualmente si possono portare fuori solo quando si va a fare la spesa. Quest'ultima, secondo la Procura di Genova, è ammessa so-

lo nel quartiere e questa interpretazione è seguita anche altrove; una circolare ministeriale aveva poi dato l'ok ad andare ad approvvigionarsi fuori dal territorio comunale se c'è punto vendita più vicino oltre il confine municipale, ma di ciò non c'è conferma nelle Faq.

Quanto all'andare al lavoro, si ritiene vada dimostrato che si devono mandare avanti attività che non sono sospese (si veda anche a pagina 14). Tenendo conto che servizi come quelli bancari e assicurativi sono essenziali per legge e che per i dipendenti pubblici lo smart working è la modalità di lavoro ordinaria (le amministrazioni individuano solo pochi servizi indifferibili che richiedono la presenza fisica).

Il tutto sempreché non esistano ordinanze locali più restrittive: non è

vero che ora sono vietate dal Dl 19/2020. La norma lascia ai governatori la possibilità di stringere (ma senza incidere sulle attività produttive) se ci sono motivi gravi e urgenti, ma poi il Governo deve confermare o cambiare la loro scelta con un Dpcm. I sindaci non possono andare in contrasto con le norme statali; ma che succede se una loro ordinanza va contro una circolare o una Faq?

Dunque, più che intendersi sull'interpretazione delle norme, bisogna sempre stare distanti dagli altri (per non contagiarli o farsi contagiare). E, anche dove c'è spazio, stare in casa è una scelta di civiltà: se tutti uscissero quando vedono poca gente, le strade si riempirebbero mettendo a rischio chi deve davvero uscire per necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRODOTTI IN VETRINA



PROFESSIONISTI E IMPRESE Indispensabile guida

Dal Sole 24 Ore la Guida per le esigenze di professionisti e imprese in una stagione senza precedenti. Un vero e proprio manuale in continuo aggiornamento per seguire passo per passo l'evoluzione normativa nell'epoca del coronavirus. Chi acquista il fascicolo, che riporta spiegazioni e approfondimenti sul decreto legge Cura Italia, avrà infatti la possibilità di accedere a un'area informativa dove il Gruppo 24 Ore, giorno per giorno, seguirà l'evoluzione normativa di questa fase assai difficile. Il Gruppo mette a disposizione di tutti gli acquirenti lo Speciale on line "Emergenza Coronavirus", una raccolta organica e sempre aggiornata di tutti i provvedimenti normativi, i chiarimenti ufficiali, i commenti e le risposte degli esperti relativi agli aspetti fiscali e lavoristici, quotidianamente aggiornato fino alla fine dell'emergenza. In edicola dal 3 aprile a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. Oppure su: offerte.ilsole24ore.com/coronacuraitalia



LAVORO Smart24

La piattaforma digitale che rende più facile l'attività professionale quotidiana del consulente del lavoro, del manager d'impresa e degli esperti, mettendo a disposizione le notizie e gli approfondimenti del Gruppo 24 ORE.
smart24lavoro.com

La quarantena/2

QUANDO SI VIENE MULTATI

Sanzioni pecuniarie costose per i furbetti del lockdown

Favor rei: le violazioni precedenti il Dl 19 punite sul piano amministrativo

Valerio Vallefuoco

Non più denunce penali (per reati con pene lievi) con il rischio di archiviazione, ma - almeno per i casi meno gravi - solo sanzioni amministrative piuttosto costose. Il nuovo quadro sanzionatorio delineato dal Governo con il Dl 19/2020 affida l'effettività delle misure messe in campo per contrastare la diffusione del Covid-19 a una serie di sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi a una sanzione penale (scattaper esempio il reato di epidemia per i positivi al virus che violano la quarantena).


LA DEPENALIZZAZIONE

L'obiettivo era superare alcune criticità della prima ora che proprio sotto il profilo sanzionatorio avevano determinato più di un motivo di frizione con i consolidati principi generali del nostro ordinamento. Il decreto legge 19 anzitutto ha ribadito una serie di misure che nell'ottica dell'urgenza determinata dall'emergenza sanitaria possono essere adottate sia su specifiche parti del territorio nazionale o all'occorrenza anche sulla totalità di esso. Sono misure come la limitazione della circolazione delle persone, la chiusura di spazi pubblici, la limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale, la quarantena precauzionale imposta ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva o che rientrano dall'estero.

LA MARCIA INDIETRO

È stata fatta marcia indietro rispetto all'originaria previsione secondo cui la violazione delle misure di contenimento poteva comportare l'applicazione della pena prevista dall'articolo 650 del Codice penale che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Così l'articolo 4 del Dl 6/2020 è ora abrogato dall'articolo 4, comma 1 del Dl 19/2020. Alla depenalizzazione si accompagna la

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CHI VIOLA LE MISURE ANTI COVID-19



Il quadro sanzionatorio

Il nuovo quadro sanzionatorio che è stato delineato dal Governo con il Decreto legge 19/2020 affida l'effettività delle misure messe in campo per contrastare la diffusione del Covid-19 nel nostro Paese a una serie di sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi a una sanzione penale.

Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie da ultimo previste per il caso di violazione delle misure di contenimento, sempre che il fatto non costituisca reato, vanno da un minimo di 400 a un massimo di 3.000 euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 4.000 euro), se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo.

previsione del principio del favor rei per cui le sanzioni amministrative che sostituiscono sanzioni penali si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del Dl del 26 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative pecuniarie da ultimo previste per la violazione delle misure di contenimento, sempre che il fatto non costituisca reato, vanno da un minimo di 400 a un massimo di 3mila euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 4mila euro), se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. Ciò sembra implicare che sia il prefetto a determinare l'importo e teoricamente rende impossibili i pagamenti con sconto (si veda l'articolo a fianco).

Inoltre si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a 30 giorni per le violazioni relative alla chiusura di cinema, teatri e altri luoghi di aggregazione, alle competizioni sportive e alla chiusura di centri sportivi, alla sospensione di attività educative, commerciali, di somministrazione di bevande e alimenti, alla limitazione o sospensione delle attività professionali e di lavoro autonomo e alle limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati. Al-

l'accertamento di questo tipo di violazione, l'autorità può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni, se l'ulteriore precauzione dovesse risultare necessaria per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. In quest'ultimo caso, il periodo di chiusura provvisoria verrebbe scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in fase di esecuzione.

La reiterazione dell'illecito amministrativo può comportare una sanzione pecuniaria raddoppiata (da 800 a 6mila euro) e l'interdittiva nella misura massima (30 giorni).

L'AGGRAVANTE PER I RECIDIVI

La norma prevede l'applicazione della sanzione aggravata nel caso di reiterata violazione della medesima disposizione senza specificare se la reiterazione sia configurabile a fronte della ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure di contenimento ovvero solo nel caso di recidiva derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento. In sede di conversione del decreto sarebbe forse opportuna una più puntuale formulazione della norma, in ossequio a quel principio di tassatività che non può non ritenersi operante anche in materia di sanzioni amministrative.

La difesa. Possibile regolarizzare con il 30%

Ricorso al prefetto o al giudice di pace

**Eleonora Alampi
Valerio Vallefuoco**

L'accertamento delle violazioni relative alle misure di contenimento introdotte dal "decreto lockdown" (Dl 19/2020, in vigore dal 26 marzo) segue le norme dettate dalla legge 689/81 che ha introdotto una disciplina a carattere generale delle sanzioni amministrative pecuniarie. Di conseguenza, l'accertamento della sanzione è scandito da una sequenza procedimentale che la legge 689 disciplina in dettaglio.

L'ACCERTAMENTO

L'accertamento è competenza dei corpi di polizia statali, cui con un'interpretazione ministeriale aggiunge quelli locali. Segue l'immediata contestazione della violazione all'incolpato. Ma, se la essa non è possibile, gli estremi della violazione vanno notificati entro 90 giorni dall'accertamento (360 per chi risiede all'estero). A questo punto, l'interessato può scegliere se pagare la sanzione in misura ridotta o avvalersi della facoltà di ricorrere al prefetto, anche chiedendo di essere sentito, se ritiene.

IL PAGAMENTO

Il pagamento in misura ridotta segue il Codice della strada: l'illecito si estingue pagando il minimo edittale ridotto del 30% (280 euro) entro cinque giorni dalla contestazione (che però diventano 30 in questo periodo, per effetto del Dl Cura Italia) o tale minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione.

La sanzione è irrogata dal prefetto, se la violazione riguarda le misure previste da norme statali. Se ad essere violate sono le misure della Regione o del sindaco, la competenza è in capo alle autorità regionali o comunali.

IL RICORSO AL PREFETTO

Se ci si avvale della facoltà di ricorrere al prefetto, questi, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti del ricorso, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento (pare da escludersi il raddoppio previsto invece dal Codice della strada). Altrimenti emette ordinanza di archiviazione.

IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE

In alternativa, si può ricorrere al giu-

dice di pace, entro 30 giorni. Lo stesso vale in secondo grado, per ricorrere contro l'ordinanza ingiunzione prefettizia: l'interessato può presentare opposizione, tenendo tuttavia presente che, di norma, essa non sospende il pagamento della sanzione. L'opposizione si presenta con ricorso all'autorità giudiziaria competente che, in base all'articolo 6 del Dlgs 150/2011, è il giudice di pace, salva la competenza del tribunale in ragione del valore della controversia (sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro) o della materia trattata (è sempre competente il Tribunale quando è applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o insieme a quest'ultima). Nel giudizio di opposizione, l'onere di provare i fatti costituenti l'illecito contestato spetta all'amministrazione. Esso si può concludere con una ordinanza di convalida del provvedimento o con una sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, le somme possono essere riscosse con esecuzione forzata in base alle norme per l'esazione delle imposte dirette. Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa. Il procedimento amministrativo di applicazione della sanzione, per effetto dell'articolo 103 del Dl 18/2020, resta sospeso fino al 15 aprile (sono possibili ulteriori rinvii futuri).

IL CAMBIO DI PROCEDURA

Altre considerazioni vanno fatte per le violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge 6/2020 e la sua abrogazione ad opera del "decreto lockdown". Si stima che le persone denunciate ex articolo 650 del Codice penale tra l'11 marzo e il 25 marzo siano state circa 115.700. Un numero consistente di violazioni che, sulla base del regime intertemporale dettato dal Dl 19/2020, saranno punite non più con la sanzione penale ma con le nuove sanzioni amministrative. I procedimenti penali già incardinati dovranno essere archiviati dalle procure e gli atti trasmessi all'autorità competente.

In famiglia/1 LA GESTIONE DEL TEMPO

Con le scuole chiuse congedi fino a 15 giorni per seguire i figli

Dal 5 marzo per dipendenti pubblici e privati, parasubordinati e autonomi

PAGINA A CURA DI
Mauro Pizzin

Per limitare i disagi dovuti alla chiusura di asili e scuole l'articolo 23 del decreto cura Italia (Dl 18/2020) consente a gran parte dei genitori che lavorano di usufruire a partire dal 5 marzo di un congedo parentale che può protrarsi fino a 15 giorni di calendario (quindi sono conteggiati i sabati e le domeniche). L'indennizzo è diversificato in base all'età dei figli e al tipo di reddito. In alternativa, è possibile chiedere un bonus da 600 euro per acquistare servizi di baby-sitting da utilizzare nello stesso periodo (si veda l'articolo a pagina 12).

Il congedo è fruibile, con modalità diverse, dai dipendenti del settore privato e pubblico, dagli iscritti alla Gestione separata Inps, dagli autonomi iscritti all'Inps, ma non dai non iscritti, che potranno però chiedere il bonus baby sitter.

Nel settore privato il congedo denominato Covid-19 dalla durata di 15 giorni, frazionabili a giornate intere, può essere chiesto da:

- genitori dipendenti con figli fino a 12 anni di età. Prevista un'indennità pari al 50% della retribuzione (contro il 30% dell'indennità ordinaria) e il riconoscimento della contribuzione fi-

gurativa. Potrà fruire del congedo solo un genitore per nucleo familiare e purché l'altro non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa, oppure sia disoccupato o non lavoratore;

- genitori con figli dai 12 ai 16 anni, senza indennità e copertura figurativa;
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, con indennità pari al 50% della retribuzione e contribuzione figurativa;
- genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa sui congedi parentali, con indennizzi in base all'età del figlio per cui è chiesto il congedo.

Le modalità di presentazione della domanda di congedo cambiano a seconda che i richiedenti abbiano o meno in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" o abbiano già esaurito i giorni a disposizione sulla base delle disposizioni contenute nella circolare 45/2020 dell'Inps.

Più precisamente, non dovranno presentare una nuova domanda i genitori con figli fino a 12 anni che alla data del 5 marzo avevano già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario": in questo caso i giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'Inps. Niente domanda anche per chi ha figli con handicap in situazione di gravità che sempre al 5 marzo stava già fruendo di periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del Dlgs 151/2001. I predetti periodi sono convertiti nel congedo Covid-19, con di-

ritto alla relativa indennità. Domanda da presentare al proprio datore di lavoro e all'Inps, invece, per i genitori non fruitori di precedenti congedi ma con i requisiti per l'accesso: costoro dovranno servirsi della procedura di congedo parentale già in uso.

I genitori di figli con più di 12 anni portatori di handicap grave, i quali non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, dovranno presentare domanda seguendo la procedura telematica di congedo parentale introdotta dall'Inps con il messaggio 1416/2020 del 30 marzo. In questo caso la richiesta andrà presentata tramite il portale web dell'Istituto (se in possesso del codice Pin, oppure di Spid, Cie o Cns), il Contact center integrato (sempre attraverso il Pin Inps) o i patronati.

I genitori con figli di età fra i 12 e i 16 anni, devono, infine, presentare domanda di congedo Covid-19 solo al proprio datore di lavoro.

GENITORI DIPENDENTI PUBBLICI

Per i lavoratori della Pa le modalità di fruizione del congedo e le relative indennità sono definite dall'amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, a cui vanno presentate le domande, seguendo le indicazioni da essa fornite.

GENITORI IN GESTIONE SEPARATA INPS

Più tutele rispetto al congedo parentale ordinario sono garantite anche per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps con figli fino a 12 anni (rispetto ai tre anni previsti ordinariamente) o figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado, oppure ospitati

GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI RICOMPRESI

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nell'articolo 23 del Dl 18/2020 si applicano anche ai genitori adottivi e ai genitori affidatari o che hanno in collocamento temporaneo dei minori. In questi casi gli anni devono essere intesi come età dei bambini e non quale periodo trascorso dall'ingresso in famiglia

Gli esclusi

I lavoratori autonomi che non sono iscritti alle gestioni previdenziali Inps non possono beneficiare del congedo parentale di 15 giorni, ma possono chiedere il bonus da 600 euro per pagare alla baby sitter dopo la comunicazione del numero dei beneficiari all'Istituto da parte della Cassa di previdenza privatizzata a cui è iscritto al professionista: a prevederlo è il messaggio 1281/2020 dell'Inps

Il calcolo dell'età

A differenza di quanto fatto dalla circolare 44/2020 relativa al bonus baby sitter, che lo precisa, nella circolare 45/2020 dell'Inps, dedicata ai congedi parentali non si precisa come debba essere calcolata l'età: tenendo conto dell'altro documento, si ritiene che i 12 e i 16 anni non devono essere stati compiuti alla data del 5 marzo, giorno di chiusura dei servizi scolastici

in centri diurni a carattere assistenziale: a costoro è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell'indennità di maternità, senza la necessità di un minimo contributivo.

Domande all'Inps con procedura ordinaria per chi ha figli fino a tre anni, mentre per i figli tra i tre e i 12 anni e i figli portatori di handicap grave andrà utilizzata la procedura introdotta con il messaggio 1416/2020. In questi casi i periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo Covid-19.

AUTONOMI ISCRITTI A GESTIONI INPS

Per gli autonomi iscritti alle gestioni Inps con figli fino a 12 anni (e non, come di solito, fino a 1 anno) o con figli in situazione di handicap grave è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge in base al lavoro svolto e senza che sia prevista la sussistenza della regolarità contributiva. Domande all'Inps con le modalità di congedo parentale già in uso per figli fino a un anno, e secondo quanto stabilito dal messaggio Inps 1416/2020 per le altre ipotesi. Anche stavolta i periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Portatori di handicap. I giorni si aggiungono ai sei già previsti ordinariamente per il bimestre

Legge 104, a marzo e aprile 12 permessi in più

Per il bimestre marzo-aprile 2020 saliranno a 18 i permessi riconosciuti ai lavoratori disabili e a quelli che assistono figli con handicap grave, oppure parenti e affini entro il terzo grado, a loro volta portatori di handicap grave. Lo prevede l'articolo 24 del Dl 18/2020, che aggiunge 12 giorni di permessi ai tre canonici previsti mensilmente a favore di questi lavoratori dall'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

Secondo quanto disposto dalla circolare 45/2020 dell'Inps i 12 giorni in più possono essere usufruiti anche nel corso di un singolo mese e sono, come gli altri, frazionabili an-

che in ore, mentre deve essere rispettata la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente previsti.

Come avviene ordinariamente, anche per questi permessi aggiuntivi è prevista la possibilità di cumulo in capo allo stesso lavoratore: se vengono, ad esempio, assistiti due persone disabili, il lavoratore per il periodo marzo-aprile maturerà 36 giorni di permesso (18+18). Lo stesso ragionamento vale anche nell'ipotesi in cui sia un lavoratore disabile ad assistere un altro disabile, il quale potrà cumulare i permessi a lui spettanti complessivamente (18) con quelli fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (18).

Nel caso di lavoratori part-time verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni al mese, la circolare dell'Inps fornisce anche la formula di calcolo da applicare per il riproporzionamento delle 12 giornate di permessi in più, riproporzionamento che non andrà invece effettuato in caso di part-time orizzontale.

Per i lavoratori già titolari di permessi in base alla legge 104 non è necessaria una nuova domanda per quelli aggiuntivi: in questo caso chiarisce la circolare - i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi; questi ultimi dovranno a

loro volta comunicare all'Inps le giornate di congedo fruiti dai lavoratori tramite il flusso uniemens secondo le disposizioni contenute nel documento dell'Istituto, che erogherà l'indennità per i casi di pagamento diretto.

La domanda dovrà essere invece presentata per i lavoratori rispetto

NEL DECRETO

Cumulo confermato

se si assistono

più parenti disabili

Possibile il frazionamento

su base oraria

ai quali manchino provvedimenti di autorizzazione in corso di validità: costoro dovranno presentare la richiesta secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 33 della legge 104.

L'articolo 24 del "cura Italia", al comma 2, prevede che il riconoscimento dei 12 giorni di permesso per il bimestre in corso sono riconosciuti al personale sanitario: per costoro tuttavia la concessione è prevista compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In famiglia/2

PER CHI NON PUÒ RESTARE A CASA

L'importo del bonus baby sitter si calcola a famiglia

Il limite di 600 o mille euro vale anche se ci sono più bambini da accudire

Matteo Prioschi

■ L'emergenza coronavirus ha determinato la chiusura di scuole e asili in tutta Italia dal 5 marzo (in alcune aree anche prima) e la sospensione di molte attività lavorative. Ma nonostante ciò un buon numero di persone anche in queste settimane continua a lavorare, da casa o in azienda. Per aiutare chi ha la necessità di accudire i figli ma non può farlo di persona, con il decreto legge 18/2020 è stato introdotto un bonus ad hoc per pagare una baby sitter, il cui importo può essere di 600 o mille euro (le caratteristiche principali sono elencate nella scheda).

I destinatari sono i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli autonomi e alcuni comparti del settore pubblico che hanno figli di età inferiore a 12 anni al 5 marzo. L'importo massimo, è stato chiarito dall'Inps, è riferito al nucleo familiare, quindi in presenza di due bambini non si possono ottenere 600+600 euro ma solo 600. Quindi, o si presenta una domanda per l'importo massimo oppure due distinte ma con importi che sommati non eccedano il massimale.

COMPATIBILITÀ

Il bonus è alternativo al congedo parentale "speciale" introdotto anch'esso con il decreto 18/2020 e fruibile nel medesimo arco di tempo. A questo riguardo occorre precisare che se una famiglia sta già utilizzando il congedo parentale "standard" i due strumenti sono compatibili. Ciò può avvenire per i lavoratori iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi o a quella separata dell'Inps perché in tal caso il congedo non viene tramutato automaticamente in quello "speciale", a differenza di quanto succede per i dipendenti del comparto privato.

È invece compatibile con i giorni di permesso previsti dalla legge 104/1992 per accudire disabili gravi anche nella versione con le 12 giornate aggiuntive introdotte sempre dal Dl 18/2020, nonché con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. Richiesta possibile anche per chi lavora in smart working, mentre scatta il semaforo rosso se uno dei due genitori

è disoccupato o comunque non lavora, oppure riceve già un sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (cassa integrazione o Naspi per esempio).

L'aiuto viene erogato anche in caso di adozioni e affidi preadottivi con sentenza o provvedimento del giudice, sempre applicando i limiti di età per il bambino e per ingressi in famiglia avvenuti prima del 5 marzo. In caso di affido, ne hanno diritto i genitori naturali ma anche quelli affidatari. In via generale, invece, ha diritto al bonus il genitore che vive con il minore. Quindi nel caso in cui padre e madre non facciano parte dello stesso nucleo familiare, il contributo deve essere chiesto da chi dei due convive con il bambino.

DOMANDA

La richiesta va fatta all'Inps direttamente o tramite i patronati. Per accedere al sito internet dell'istituto di previdenza è necessario avere un Pin (personale identification number) rilasciato dall'Inps stesso, oppure un'identità digitale (Spid) almeno di livello 2, o una carta di identità elettronica 3.0 o, ancora, una carta nazionale dei servizi. Tuttavia il bonus baby sitter può essere chiesto anche con una versione semplificata del Pin, utilizzabile da chi non lo ha mai chiesto all'Inps.

Di norma questo si compone di 16 caratteri, di cui otto si ottengono subito e gli altri vengono inviati al domicilio tramite posta. La versione semplificata consente l'utilizzo della prima metà del Pin. Tuttavia, qualora la domanda venga accettata, per poi utilizzare il bonus tramite libretto famiglia è necessario il Pin nella versione completa.

Presentano domanda all'Inps anche i professionisti iscritti alle relative Casse di previdenza privatizzate.

BUDGET

Le domande sono accettate in base all'ordine cronologico di presentazione, ma per questo strumento è stato previsto un budget condiviso con quello del congedo parentale straordinario, sia per quanto riguarda il comparto privato che per quello pubblico. Nel primo caso i fondi a disposizione sono complessivamente oltre 1,26 miliardi di euro ed è stato ipotizzato che circa un decimo verrà usato per il bonus baby sitter, a fronte di circa 188mila richieste. Ma si tratta di una suddivisione puramente teorica, dato che il contatore dei fondi a disposizione è unico e sarà ripartito sulla base delle domande effettive. Per il comparto pubblico la dotazione è di 30 milioni di euro tra bonus e congedi.

I PASSAGGI CHIAVE



Cos'è

Bonus per pagare la baby sitter durante il periodo di chiusura delle scuole e degli asili a partire dal 5 marzo, quindi anche per ore di servizio già svolte, se si ha un figlio di età inferiore a 12 anni al 5 marzo (eccetto in caso di bambini con disabilità grave per i quali non c'è limite di età se iscritti a scuola od ospitati in centri assistenziali diurni)

Importo e destinatari

Il valore è di 600 euro per: dipendenti del settore privato; iscritti alla gestione separata Inps (partite Iva e co.co.co.); iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi Inps (commercianti, artigiani, agricoltori); iscritti alle Casse di previdenza privatizzate. Il valore è di 1.000 euro per: dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato inquadri quali medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica, operatori sociosanitari. Inoltre per il personale del settore sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell'emergenza

Cos'è

coronavirus. L'importo massimo è per famiglia, indipendentemente dal numero di figli che ne danno diritto.

Come richiederlo

Domanda all'Inps, tramite sito internet, call center o patronato. Il bonus viene erogato fino a esaurimento dei fondi disponibili. I canali per le richieste sono stati aperti all'inizio del mese

Come utilizzarlo

Con il libretto famiglia (prestazione occasionale di lavoro), che comporta la registrazione sul relativo servizio telematico Inps sia della famiglia a cui viene accreditato l'importo, sia della baby sitter che lo incassa. La registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali può essere fatta sempre tramite sito internet, call center o patronati. Ma comunque per la gestione del rapporto nel corso del tempo è utile dotarsi di Pin completo con funzionalità di dispositiva in modo da avere più autonomia d'azione.

L'importo del bonus richiesto viene messo a disposizione della famiglia che se ne deve "appropriare" (cioè dire a Inps di accreditarlo effettivamente sul libretto famiglia) entro 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Successivamente si potranno inserire i dati relativi alle ore di lavoro svolto dalla baby sitter che a sua volta potrà incassare le relative somme. In fase di inserimento la famiglia deve indicare che si tratta del "bonus covid 19"

Particolarità

In via eccezionale, questo bonus può essere utilizzato per pagare anche l'eventuale collaboratore/collaboratrice domestica già in servizio a contratto presso la famiglia per retribuire le eventuali ore aggiuntive di lavoro svolte durante il periodo di chiusura delle scuole. Si tratta di un'eccezione in quanto il libretto famiglia rientra nella tipologia delle prestazioni di lavoro occasionali e di norma incompatibili con un rapporto di lavoro preesistente tra le parti

L'istruzione

COME FINIRÀ L'ANNO SCOLASTICO

Maturità e licenza media più semplici Si punta sulla didattica a distanza

Per e-learning e sanificazioni il ministero ha già assegnato i fondi ai presidi

Eugenio Bruno

Subito lezioni online (anche grazie a supplenti nominati apposta) e pulizia straordinaria delle aule. A fine anno esami di terza media e di maturità semplificati e promozioni per tutti, anche per chi ha voti bassi, rimandando al 2020/2021 l'eventuale recupero delle insufficienze. Sono le soluzioni principali che il governo ha messo a punto - alcune con il decreto legge cura Italia, altre con un provvedimento ad hoc per il mondo della scuola - per portare a termine l'anno scolastico in corso nonostante l'emergenza coronavirus.

ESAMI «LIGHT»

L'ultimo provvedimento in ordine di tempo - e anche la novità più rilevante - riguarda gli esami che completano il I e il II ciclo di studi. Per questi ultimi la data spartiacque sarà il 18 maggio. Se le lezioni in classe riprenderanno entro quella *dead line*, la maturità 2020 manterrà lo schema iniziale (due scritti e un orale), ma verrà alleggerita: il secondo scritto verrà messo a punto dalle commis-

sioni che nel frattempo diventeranno tutte interne (tranne il presidente esterno) e l'ammissione verrà garantita a tutti. Non bisognerà aver svolto i test Invalsi e le ore minime di alternanza scuola-lavoro.

Se invece il 18 maggio le scuole resteranno chiuse, l'esame si limiterà al colloquio e potrà anche, in caso di epidemia ancora in atto, essere svolto online. Semplificazioni ancora maggiori sono attese per la terza media che potrebbe perdere una o più prove rispetto ai tre scritti e alla discussione della tesina previste oggi o addirittura essere sostituito dal voto della commissione. Per gli alunni di tutte le altre classi invece non ci saranno bocciature ma solo promozioni con eventuali insufficienze da recuperare l'anno prossimo, se possibile già a partire dal 1° settembre.

DIDATTICA A DISTANZA

Il Dl cura Italia ha destinato al mondo della scuola quasi 140 milioni aggiuntivi per affrontare l'emergenza (salvo possibili aumenti futuri). La maggior parte delle risorse punta a sostenere le iniziative di didattica a distanza che le scuole hanno messo in campo (su input del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina) per avviare alla sospensione delle lezioni in classe. A disposizione - grazie all'articolo 120 del Dl 18/2020 - ci sono 85 milioni di euro, destinati a tre filoni principali di finanziamento: i primi 10 milioni consentiranno alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per

l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; altri 70 milioni serviranno per dotare gli studenti meno abbienti di Pc o tablet in comodato d'uso oppure di connessioni a banda larga con cui seguire le lezioni online; i restanti 5 milioni andranno invece alla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per l'e-learning.

Risorse che il ministero ha già distribuito con un Dm a fine marzo sulla base di una ripartizione 30%/70% destinate, rispettivamente, alla numerosità degli studenti e allo status socio-economico delle loro famiglie.

Nella circolare che il ministero ha inviato ai dirigenti scolastici per applicare le norme viene suggerito di provvedere il prima possibile alla ripartizione degli strumenti elettronici che già hanno a disposizione, se serve anche attraverso gli accordi di

rete. E a nominare eventualmente anche supplenti brevi.

ASSISTENTI TECNICI

Lo stesso decreto ministeriale prevede alla divisione tra le varie scuole dei mille assistenti tecnici previsti sempre dall'articolo 120 del cura Italia. Gli istituti scolastici potranno ingaggiarli con contratti fino al 30 giugno per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza. Utilizzando i 9,3 milioni di euro resi disponibili dal provvedimento di legge.

PULIZIE STRAORDINARIE

La chiusura forzata delle scuole può e deve essere l'occasione per la sanificazione di aule, laboratori e palestre. A tal fine il decreto legge (stavolta all'articolo 77) stanziava 43,5 milioni di euro per la pulizia straordinaria delle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione. Sono incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali.

Anche questa disposizione è stata già attuata, con un altro decreto ministeriale a firma di Lucia Azzolina. I fondi, che arriveranno ai singoli istituti attraverso gli uffici scolastici regionali, potranno essere utilizzati per dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali oppure per l'acquisto dei dispositivi di protezione e igiene personale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA

Esami più snelli

Se le scuole riapriranno entro il 18 maggio l'esame di maturità manterrà tre prove (due scritti e un orale) ma il secondo scritto verrà messo a punto dalle commissioni interne. Se non riapriranno entro quella data consisterà solo nel colloquio, eventualmente da svolgere a distanza. Al tempo stesso la licenza media perderà una o più prove (dei tre scritti e un orale che oggi la compongono) oppure essere sostituita dal giudizio della commissione

Più fondi a disposizione

Per fornire le scuole di uno strumento finanziario in più l'articolo 120 del decreto "cura Italia" stanziava 85 milioni per la

didattica a distanza partita nelle scorse settimane per ovviare alla chiusura delle scuole. Distinte in tre canali di finanziamento: i primi 10 milioni consentiranno alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. Altri 70 milioni serviranno per dotare gli studenti meno abbienti di Pc o tablet in comodato d'uso oppure di connessioni a banda larga con cui seguire le lezioni online, i restanti 5 milioni andranno invece alla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per l'e-learning



LA CONNESSIONE UNICA A TUTTE LE INFORMAZIONI SULL'IVA DA OGGI ESISTE.

Modulo24 Iva è il nuovo prodotto digitale che offre un **aggiornamento continuo** su tutte le novità in tema di Iva, grazie alla selezione e all'approfondimento dei temi più importanti curati dal Comitato scientifico, costituito dai **principali Esperti del Sole 24 ORE** in materia, che presidia la qualità dei contenuti e dei servizi offerti. Modulo24 Iva è Rivista, Manuale e Banca dati insieme, perché coniuga l'approfondimento e le rubriche di una rivista digitale, l'analisi dottrinale di un manuale e la ricchezza documentale e i servizi di una banca dati, come l'Esperto risponde, la newsletter e le notifiche sulle novità.

Scopri di più su modulo24iva.com



Proroghe e sospensioni/1

PRATICHE E DOCUMENTI

I termini amministrativi congelati fino al 15 aprile

Carte d'identità e patenti in scadenza sono validi fino al 31 agosto

PAGINA A CURA DI
Maurizio Caprino

Preoccuparsi è inutile, affrettarsi è dannoso: se si ha una pratica in corso, una multa stradale da pagare (o a cui opporsi), un'autorizzazione da chiedere o un qualsiasi altro adempimento di carattere amministrativo, il rischio di perdere un diritto a causa dell'emergenza coronavirus c'è solo in casi particolari. Infatti, vari articoli del decreto cura Italia sono dedicati alla sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi o alla proroga di validità di documenti in scadenza. Se si pretendesse di fare

tutto nei tempi previsti prima dell'emergenza coronavirus, si rischierebbe di trovare uffici chiusi o comunque alle prese con le prestazioni essenziali da garantire prioritariamente. Senza contare che ci si esporrebbe al rischio di contagiare o di contagiarsi.

Ma il congelamento ad ampio spettro previsto dal "cura Italia" non esclude che possano comunque essere portate avanti le pratiche di chi dimostri di avere una effettiva necessità. Come, per esempio, quelle di chi deve recarsi all'estero, dove non sono riconosciute le proroghe introdotte in Italia a causa della pandemia. Portare avanti procedimenti del genere non dovrebbe essere proprio impossibile, visto che buona parte della restante attività si ferma e i dipendenti pubblici stanno comunque lavorando da casa (lo smart working è diventato la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni durante l'emergenza).

Molte regole e date particolari

sono state dettate su vari aspetti legati all'auto e al trasporto stradale in generale (si veda l'articolo sotto).

I PROCEDIMENTI

I procedimenti amministrativi di ogni tipo che erano pendenti il 23 febbraio (data in cui hanno iniziato a chiudere i primi uffici pubblici, ubicati nelle zone rosse del Lodigiano e del Padovano) restano congelati fino al 15 aprile. Lo stabilisce l'articolo 103 del Dl cura Italia.

Normalmente, a garanzia per il cittadino, ogni attività è cadenzata, con termini entro cui effettuare adempimenti (comunicare, pagare, opporsi). Il termine generale è quello dei 30 giorni, previsto dalla legge 241/1990.

Ora, in sostanza, il periodo che va dal 23 febbraio al 15 aprile non vale ai fini del conteggio dei termini entro cui si può presentare un atto o entro cui si ha diritto a ottenere una risposta (o un documento) dalla pubblica amministrazione o dai soggetti ad essa assimilati (come per esempio i concessionari

di pubblici servizi).

Dal giorno successivo a questo periodo, salvo proroghe da stabilire eventualmente con i decreti legge previsti per aprile e calibrati anche in base all'evoluzione dei contagi, il conteggio dei termini ritornerà a correre regolarmente.

Tutto questo vale per i provvedimenti di tutte le pubbliche amministrazioni e per tutti i tipi di termine (perentorio, ordinatorio, propedeutico, endoprocedimentale, finale ed esecutivo). Sono esclusi solo i termini toccati da altre norme che riguardano specificamente l'emergenza coronavirus.

Le applicazioni di più immediato interesse per le famiglie riguardano, oltre che l'auto, i termini per i concorsi e l'impugnativa di atti nell'edilizia. Se a un termine è collegato un termine successivo (ad esempio, un'attività da compiere nei 30 giorni successivi a una scadenza), questa seconda attività dovrà essere eseguita solo dalla fine del periodo di congelamento dei termini.

La sospensione dei termini riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, ma si estende anche ai rapporti con i terzi, quali possono essere altri cittadini interessati al procedimento amministrativo: ad esempio, l'atto con cui si contesta la demolizione di un abuso edilizio (che coinvolge il solo abusivo) viene congelato esattamente come la contestazione sul procedimento per l'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica (coinvolgendo più persone).

I DOCUMENTI

I certificati, le abilitazioni e i permessi in genere che sono in scadenza restano validi fino al 15 giugno. Tra gli atti che restano validi fino al 15 giugno ci sono anche autorizzazioni e concessioni.

La proroga di validità al 31 agosto riguarda tutti i documenti di riconoscimento, quindi anche i passaporti, ma non è consentito espatriare dopo la scadenza riportata sul documento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto. Cambiano i termini su sanzioni, documenti e controlli tecnici

Sconto multe con il saldo entro 30 giorni

Si può avere lo sconto sulle multe anche pagando entro 30 giorni. Ricorsi e notifiche sono congelati, come patenti e revisioni. E c'è una proroga per la Rc auto. Incrociando il Dl Cura Italia e le altre norme sull'emergenza viene fuori un quadro complicato.

MULTE

Con una circolare del 24 marzo il ministero dell'Interno ha interpretato le numerose misure del Dl su veicoli e circolazione. L'articolo 108, comma 2 aveva lasciato molti dubbi sul pagamento delle multe. Il Viminale "apre" il più possibile: per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio, fino al 31 maggio si ha diritto allo sconto del 30% anche prendendosi 30 giorni per pagare. Inoltre, il conteggio dei 30 giorni è sospeso dal 10 marzo al 4 aprile. Il tutto salvo altre proroghe future.

Unica chiusura sullo sconto è per le infrazioni da sospensione patente o confisca veicolo, normalmente escluse dal beneficio: l'articolo 108 non sembrava escludere neanche questo vantaggio, che appariva però sproporzionato.

Inoltre, per il Viminale, non è obbligatorio riportare sul verbale questi benefici temporanei, ma solo oppor-

tuno. Si vedrà come la penseranno i giudici di pace.

Il congelamento dei termini vale anche per notifiche verbali e presentazione dei ricorsi (comprese le attività difensive): i giorni tra il 10 marzo e il 3 aprile non valgono nel conteggio né dei 90 giorni.

La circolare non si esprime sul caso particolare dei certificati di taratura annuale dei misuratori di velocità. Sono emessi da soggetti provati e accreditati nel Sit (Sistema italiano di taratura) e non è certo che ricadano nell'ampia proroga degli atti amministrativi prevista dal Dl. Se si ritenesse che non vi ricadano, tutti gli apparecchi andrebbero spenti alla scadenza annuale dei loro certificati.

PATENTI E DOCUMENTI

L'articolo 104 del Dl non "copre" chi si era lasciato scadere la patente prima del 31 gennaio, ma consente di guidare fino al 31 agosto se la scadenza è dal 31 gennaio in poi. È quindi confermato che la patente è equiparata alla carta d'identità anche nella sua funzione che abilita alla guida e ciò vale solo per le patenti italiane, ma anche per quelle rilasciate da altri Stati Ue a residenti in Italia. Stesse regole valgono anche per il patentino per ciclomotori (il certificato di ido-

LE NUOVE SCADENZE DI REVISIONI E CONTROLLI**Revisioni**

L'articolo 92 del Dl Cura Italia prevede una moratoria fino al 31 ottobre sulle revisioni che andrebbero effettuate entro il 31 luglio (salvo ulteriori proroghe legate all'evoluzione dell'emergenza coronavirus). Non c'è alcuna differenza tra le revisioni dei mezzi leggeri (effettuabili più facilmente, perché avvengono per la maggior parte in migliaia di officine private) e quelle dei mezzi pesanti (di competenza della Motorizzazione, che già normalmente fatica a smaltire le prenotazioni). Non è necessario fare alcunché per poter continuare a circolare: la moratoria opera in automatico. Chi aveva già sottoposto un mezzo alla revisione ma era stato bocciato (esito «ripetere») è in attesa di un nuovo test. Nel frattempo può continuare a circolare, purché abbia eliminato il guasto o il problema che avevano causato la bocciatura. Chi aveva una revisione prenotata alla Motorizzazione per una data successiva al 31

luglio potrà circolare fino al giorno per il quale è prenotato

Visita e prova

Gli altri controlli tecnici dei veicoli (visita e prova, articoli 75 e 78 del Codice della strada) previsti entro il 31 luglio sono anch'essi prorogati al 31 ottobre. Se i controlli tecnici sono finalizzati a ottenere l'immatricolazione del veicolo (come nel caso degli allestimenti speciali), il loro rinvio non consente comunque di circolare: la targatura resta una condizione essenziale

Bombole gas

La moratoria vale anche per le bombole di alimentazione a Gpl scadute dopo il 31 gennaio e nel frattempo si può circolare a gas anche senza averle cambiate. Le bombole di metano, invece, conservano validità solo fino al 15 giugno se la loro scadenza è compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile. Anche in questo caso si può circolare a gas anche senza aver cambiato le bombole

neità alla guida). Chi è soggetto a visita di rinnovo in Commissione medica locale e per i ritardi di quest'ultima ha già un permesso provvisorio oltre la scadenza fino al 15 aprile può guidare fino al 15 giugno; ma, per un gioco di decreti ministeriali, se la sua patente è scaduta prima del 31 gennaio può guidare fino al 30 giugno.

I fogli rosa che scadono fra il 1° febbraio e il 30 aprile erano già stati prorogati al 30 giugno.

Nella proroga fino al 15 giugno prevista dall'articolo 103 del Dl ricadono anche targhe prova, estratti delle carte di circolazione e permessi provvisori rilasciati da agenzie di pratiche auto, fogli di via per esportazione, targhe e carte di circolazione EE (Escursionisti esteri).

RCA AUTO

L'articolo 125 del Dl comporta che fino al 31 luglio i giorni di tolleranza in cui un veicolo è coperto anche dopo la scadenza della polizza raddoppiano a 30 (anche quando scade la rata periodica delle polizze a pagamento frazionato). La circolare precisa che ciò implica la temporanea abolizione del dimezzamento delle sanzioni previsto normalmente se la polizza viene riattivata entro 30 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Proroghe e sospensioni/2

IL FRONTE FISCALE

Rinvii per la riscossione e le rate Calendario pesante a giugno

La confusione delle norme porta il rischio di cartelle pazze e contenzioso

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Fra le misure che possono incidere sulla famiglie ci sono senza dubbio quelle relative ai rinvii dei pagamenti fiscali. Misure che sono state previste in prima battuta dal Dl cura Italia (18/2020). Ma destinate a essere rafforzate sia nel tempo (proroghe più lunghe) sia nell'ambito di applicazione (stop al pignoramento del quinto delle stipendio, rinvio pagamento degli avvisi bonari) dal decreto legge sul tavolo del governo.

Le proroghe sono un primo aiuto per fronteggiare le conseguenze economiche del Coronavirus, ma nel Dl cura Italia sono formulate in modo un po' confusionario. Col rischio di "cartelle pazze" e di conseguente contenzioso.

Ma partiamo da quanto previsto dal Dl cura Italia, che fa da punto di riferimento generale.

LE SOSPENSIONI

Il Dl 18/2020 dispone sospensioni dei termini di pagamento e delle attività di riscossione. In particolare:

- sono sospesi i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento (quindi anche quelle relative a sanzioni

non fiscali, come per esempio le multe per infrazioni stradali), avvisi di accertamento esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;

- è sospeso anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020;

- i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
- sono sospese fino al 31 maggio 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

- è prorogato al 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020, il termine per pagare la rata in scadenza ordinaria il 28 febbraio relativa alla "Rottamazione-ter" e la rata in scadenza ordinaria il 31 marzo del "Saldo e stralcio".

Sono inoltre sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti che hanno prettamente valenza commerciale tra le parti.

Da tutto questo si vede che il Dl cura Italia ha creato un ingorgo di pagamenti per fine maggio (anzi, per il 1° giugno, visto che la nuova scadenza del 31 maggio cade di domenica): le rate della rottamazione ter, in scadenza ordinaria al 28 febbraio 2020, si sovrappongono alle altre rate della rottamazione ter. Tutto andrà riverificato alla luce dei nuovi decreti legge in corso di emanazione.

ROTTAMAZIONE E SALDO A RISCHIO

Per le definizioni delle cartelle, rottamazione ter o saldo e stralcio, non è previsto il ravvedimento e il mancato pagamento di una rata cancella i benefici.

Questo significa che si decade dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste. In questo caso, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, sospesi in seguito alla presentazione della dichiarazione di adesione, e prosegue l'attività di riscossione dell'importo originario del debito, senza cioè considerare la definizione agevolata e senza possibilità di rateazione del debito.

IL RIMEDIO

Al di là delle future proroghe, che verranno definite dal Governo in questi giorni, resta un problema irrisolto: riguarda la decadenza dalla rottamazione o dal saldo e stralcio se non si pagano interamente e tempestivamente le somme previste.

Una soluzione può essere quella di consentire il ravvedimento, in caso di pagamenti tardivi, con la riduzione della sanzione del 30% sulle rate non pagate, con l'aggiunta degli interessi legali, così come avviene, ad esempio, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle rate successive alla prima per la chiusura delle liti pendenti. Resta il fatto che il prolungarsi degli effetti del coronavirus comporterà gravidani, sia per i cittadini sia per l'erario, che rischia di non incassare il gettito preventivato dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili. Agevolazione prima casa senza deroghe

Eredità, denunce entro il 30 giugno

Adriano Pischetola

Il ministero dell'Economia (Mef) ha risposto sul sito web a quesiti (Faq) che, all'indomani del decreto cura Italia (il Dl 18/2020), molti si erano posti sulle misure di carattere fiscale previste dal provvedimento. Uno dei più interessanti riguarda la sospensione degli adempimenti tributari diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattative relative all'addizionale regionale e comunale, prevista dall'articolo 62 del Dl: essa non va intesa in senso generalizzato, perché ci sono particolarità per immobili e eredità.

EREDITÀ E DENUNCE

Per le denunce di successione, opera una sospensione del termine di presentazione scadente tra l'8 marzo e il 31 maggio del 2020 (è il termine di 12 mesi decorrente dal momento dell'apertura della successione ed è previsto dall'articolo 31, comma 1 del testo unico 346/1990); il relativo adempimento potrà essere eseguito entro il 30 giugno. Il Mef aveva precisato in un primo momento che «la proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all'agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi». La conferma è poi venuta grazie alla circolare dell'agenzia delle Entrate 8/E del 3 aprile 2020. Nella circolare si legge che se il contribuente si avvale della sospensione dei termini per la presentazione della denuncia di successione, il medesimo non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti; mentre se, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentarla, è anche tenuto al versamento di imposte e tributi indiretti.

EREDITÀ E INVENTARI

Sugli inventari da redigere entro un termine prefissato (per esem-

pio, da parte del chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, come stabilisce l'articolo 485 del Codice civile), la valutazione del Mef è stata negativa: non c'è sospensione alcuna del termine per la possibilità di ottenere dall'autorità giudiziaria competente una proroga. E nello stesso senso si è espressa l'agenzia delle Entrate nella circolare 8/E per la quale il Dl 18/2020 non sospende il termine non essendo connesso ad alcun adempimento tributario. Sarebbe stato più equo prevedere anche per tali adempimenti uno spostamento dei termini di esecuzione.

IMMOBILI

Secondo il Mef, non c'è sospensione del termine massimo di un anno previsto per evitare la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" già fruite: per il riacquisto di un immobile da adibire a propria abitazione principale da parte di chi abbia trasferito prima di cinque anni dall'acquisto la sua casa precedente, avvenuto con le agevolazioni; per il trasferimento di un immobile preposseduto da perfezionare dopo l'acquisto di altro immobile abitativo assistito dalle medesime agevolazioni. Non c'è sospensione, in entrambe le ipotesi, del termine annuale: la decadenza, scrive il Mef, «si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario». Il che deve fare i conti con le difficoltà di questi giorni nel perfezionare la stipula di atti di trasferimento/acquisto di natura immobiliare. Difficoltà che non consentono di acquisire elementi, documenti e informazioni necessari né di provvedere alle procedure pubblicitarie degli atti. Il ministero assicura che «è allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione». Con Dl dovrebbe dunque arrivare la soluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUTI LOCALI E BOLLO AUTO ATTENDONO LA PROROGA

Il problema

La normativa nazionale per l'emergenza coronavirus in vigore fino a inizio aprile, nei suoi aspetti fiscali, vale solo per tributi di stretta competenza erariale. Restano quindi esclusi il bollo auto (che ha natura erariale ma è gestito dalle Regioni) e i tributi locali. La questione è delicata: queste tasse sono molto "presenti" nella vita delle famiglie e quindi andrebbero fermate temporaneamente per non gravare su persone non di rado in crisi di liquidità, ma lo Stato dovrebbe prima trovare risorse da trasferire a Regioni ed enti

locali in sostituzione temporanea del gettito fiscale che si va a rinviare


Bollo auto

Le Regioni hanno fatto pressing sul ministero dell'Economia appena iniziata l'emergenza coronavirus. Si sta lavorando per una proroga a livello nazionale, in attesa della quale alcune Regioni (come Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania) hanno rinviato al 31 maggio le scadenze di marzo e aprile (in qualche caso anche per altri tributi regionali e per le cartelle esattoriali).

Perciò i residenti sul loro territorio potranno pagare entro il 30 giugno senza sanzioni né interessi. Si attende che questo orientamento sia recepito a livello nazionale in uno dei decreti legge previsti per aprile.

Tributi locali

Gli acconti Imu e Tari di giugno dovrebbero essere rinviati proprio con uno di questi decreti. Si sta lavorando sulle coperture finanziarie nel bilancio dello Stato: in base alle risorse a disposizione si determinerà di quanti mesi si potrà rinviare l'incasso



IL NUOVO BILANCIO

Principi contabili e regole per l'esercizio 2019

Dai nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo nelle piccole società ai nuovi crediti d'imposta, dall'impatto del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla rivalutazione dei beni d'impresa: tutte le novità per la presentazione del Bilancio analizzate dagli esperti de Il Sole24 ORE.

Inoltre la Guida tiene conto delle ultime modifiche introdotte dal decreto "Cura Italia" a seguito dell'emergenza coronavirus.

IN EDICOLA DAL

31
MARZO

CON IL SOLE 24 ORE A

9,90* €
*Oltre al prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilssole24ore.com/nuovobilancio2020

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 15 MAGGIO 2020

Il Sole
24 ORE